



diritto & religioni

Semestrale
Anno IX - n. 2-2014
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

18



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno IX - n. 2-2014
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fucillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Religioni ed ambiente: il contributo delle confessioni religiose alla costruzione di una “democrazia ambientale”

FABIO BALSAMO

1. La centralità della questione ambientale nelle riflessioni delle confessioni religiose

Le più recenti riflessioni teologiche sviluppate in seno alle diverse confessioni religiose mostrano una crescente sensibilità verso i temi ambientali, patrimonio di quel mondo ecologista¹ che, fino ad un passato non troppo remoto, imputava proprio alla tradizione religiosa giudaico-cristiana una responsabilità diretta in ordine all'attuale “crisi ecologica”². Tale crisi, secondo alcune ricostruzioni³, sarebbe scaturita dal riconoscimento, in capo all'uomo, di un indiscusso primato sul creato, derivante, almeno nella visio-

¹ Cfr. LORENZO PREZZI, *Chiesa, ambiente e povertà*, in *Atti del 33° Convegno nazionale delle Caritas diocesane*, 22-25 maggio 2009, dal titolo *Non conformatevi a questo mondo. Per un discernimento comunitario*, III Assemblea tematica: *Chiese, ambiente e povertà*, p. 7, in cui l'A. parla di un «avvicinamento» tra confessioni religiose e mondo ecologista. Il contributo è consultabile al seguente indirizzo internet www.caritasitaliana.it.

² Il termine “ecologia” fu coniato dal biologo tedesco ERNST HEINREICH HAECKEL nella sua opera *Morfologia generale degli organismi*, Berlino, 1866. La consapevolezza dell'imminente crisi ecologica matura intorno al 1960 ed è attestata, in particolare, dal saggio di RACHEL CARSON, *Silent Spring* del 1962 (pubblicato in Italia con il titolo *Primavera Silenziosa*, trad. it. di CARLO ALBERTO GASTECCHI, Feltrinelli, Milano, 1999), nonché dal contributo di PAUL EHRLICH dall'allarmante titolo *The Population bomb* del 1968. Il primo vertice ONU sul tema si è tenuto a Stoccolma dal 5 al 16 giugno 1972 con la conferenza su “L'ambiente umano”. Sul tema cfr. EDOUARD BONÉ, *La conferenza di Stoccolma sull'ambiente: un primo bilancio*, in *La Civiltà Cattolica*, CXIII (1972), Vol. III, pp. 110-127.

³ Si rinvia all'indagine dello storico protestante della Scuola Sociologica di Chicago LYNN WHITE JUNIOR, *Le radici storiche della nostra crisi*, in *Il Mulino*, 22, 1973, pp. 251-263. Dello stesso Autore si segnala l'opera originale *The Historical Roots of Our Ecological Crisis*, in *Science*, AASS, Washington D.C., 1967, p. 1204 ss. Infine cfr. UDO KROLZIK, *Umweltkrise – Folge des Christentums*, Kreuz Verlag, Stoccarda, 1979.

Si oppone a questa ricostruzione JÜRGEN MOLTSMANN, *Dio nella creazione. Dottrina ecologica della creazione*, Queriniana, III ed., Brescia, 2007. Secondo l'A. non è possibile individuare nella concezione antropocentrica del mondo la causa della crisi ecologica contemporanea, dal momento che tale concezione risalirebbe a tremila anni orsono.

ne cristiana, dalla stessa struttura fondamentalmente antropocentrica di una fede incentrata sul dogma di un «Dio che si fa uomo».

Secondo queste letture, sembrerebbe dunque non rinvenirsi alcuno «spazio di salvezza» per le altre creature⁴ e per la natura stessa⁵, che anzi, perdendo quella sua autosufficienza ontologica che ne garantiva una sostanziale intangibilità nelle religioni pagane⁶, veniva degradata a realtà desacralizzata, passibile di un indiscriminato sfruttamento delle sue risorse a tutto vantaggio degli appetiti e dei desideri dell'uomo⁷.

Che l'asserita incompatibilità tra un'etica religiosa ed un'etica ecologica fosse solo il frutto di un fraintendimento, oltre ad essere confermato dalla presenza di passi biblici inequivocabilmente diretti ad assegnare all'uomo un ruolo di semplice custode e non di dominatore del creato⁸, si poteva pacificamente ricavare da un'analisi di numerosi precetti dell'Islam⁹, e soprattutto delle religioni orientali, sicuramente più chiare nell'assegnare all'uomo

⁴ Che ciò costituisca un approccio di un passato ormai superato trova conferma nella circostanza che il 3 dicembre 2014 una delegazione della Lega Antivivisezione, alla presenza di sei cani del canile Parrelli di Roma, ha partecipato all'Udienza generale del mercoledì in Vaticano. Gli animali sono stati poi benedetti da Sua Santità. Per ulteriori informazioni si consulti il *link* <http://www.lav.it/news/benedizione-papa-francesco>, nonché <http://www.quotidiano.net/animali/animali-lav-papa-1.458639>. Al riguardo, il 27 novembre 2014 il Santo Padre Francesco aveva affermato che anche per gli animali fosse pronto un posto in Paradiso. Cfr. RAFFAELLA TROILI, *I cani senza un padrone all'udienza del Papa*, in *Il Messaggero*, 27 novembre 2014. Per approfondimenti sul rapporto tra Dio, l'uomo e gli altri esseri viventi si rinvia inoltre a MICHEL DAMIEN, *Gli animali, l'uomo e Dio*, Piemme, Casale Monferrato, 1987, in particolare p. 130.

⁵ Descrive in questi termini il fraintendimento tra cristianesimo e mondo ecologista SIMONE MORANDINI, *Teologia ed ecologia*, Morcelliana, Brescia, 2005, p. 17.

⁶ Per un recupero di una dimensione sacra della natura cfr. SALVATORE NATOLI, *I nuovi pagani. Neopaganesimo: una nuova etica per forzare le inerzie del tempo*, Saggiatore, Milano 1995, nonché il rappresentante di spicco della *deep-ecology* ARNE NAESS, *Ecosofia. Ecologia, società e stili di vita*, RED, Como, 1994. Per un'ampia indagine sul tema si rinvia a MARIACHIARA TALLACCHINI, *Etiche della terra. Antologia di filosofia dell'ambiente*, Vita e Pensiero, Milano, 1998.

⁷ In particolare, i passi biblici suscettibili di essere interpretati in modo non conforme ad una gestione sostenibile del creato sembrano essere i seguenti, entrambi tratti dal libro della Genesi: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci e sui volatili» (Gn 1,28), «Siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la Terra. Siate il timore e lo spavento di tutti gli animali della Terra, e di tutti gli uccelli del cielo, come tutto ciò di cui la Terra brulica e di tutti i pesci del mare: essi sono consegnati nelle vostre mani... Pullulate sulla Terra e dominatela» (Gen. 9, 1-7).

⁸ Si può indicare a titolo esemplificativo il seguente passo: «E Dio prese Adamo e lo collocò nel giardino dell'Eden, per lavorarlo e custodirlo» (Gen. 2, 15). Su questo e su altri passi si sono innestati i più recenti contributi di una rinnovata teologia della creazione, cfr. SIMONE MORANDINI, *Teologia ed ecologia*, Morcelliana, Brescia, 2005; RINALDO PAGANELLI, *Custodi del creato*, EDB, Bologna, 2005; JOSEPH RATZINGER, *In principio Dio creò il cielo e la terra*, Lindau, Torino, 2006.

⁹ Cfr. MARIA D'ARIENZO, *I fondamenti religiosi dell'economia nell'Islam*, in AA.VV., *I mercanti nel tempio. Economia, diritto, religione*, a cura di ANTONIO FUCILLO, Giappichelli, Torino, 2011, p. 24.

un posto sulla Terra in armonia con le forze della natura¹⁰, che assurgono ad espressione stessa del divino¹¹.

Tuttavia, ogni dubbio al riguardo si è dileguato con l'aggravarsi delle condizioni di salute del pianeta, rispetto alle quali le confessioni religiose, comprese quelle del ceppo giudaico-cristiano, hanno reagito, anche al fine di allontanare l'uomo dalla sua autodistruzione¹², avviando un percorso diretto alla riconciliazione con la natura, attraverso una maggiore attenzione verso quelle norme di diritto religioso specificamente dettate a tutela dell'ambiente¹³.

L'interesse verso la custodia del creato ha quindi assunto ben presto una posizione apicale all'interno degli insegnamenti delle diverse confessioni religiose. L'incalzante centralità della questione ambientale nelle più recenti riflessioni teologiche¹⁴ è derivata dalla circostanza che la crisi ecologica che ha investito il mondo globalizzato¹⁵ è stata letta come una

¹⁰ Cfr. MARIASUSAI DHAVAMONY, *Essere umano e natura nell'induismo e nel buddismo*, in AA.Vv., *Ecologia umana e valori etico religiosi*, a cura di PEDRO BELTRÃO, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1985.

¹¹ È per questo motivo che le religioni orientali hanno da sempre ottenuto l'apprezzamento dei movimenti ambientalisti. Cfr. GIAN LUIGI BRENA, *Ecologia: interpretare teleologicamente un tempo di minaccia*, in AA.Vv., *Per custodire il creato. Riferimenti etici, teologici e pastorali*, a cura dell'UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO. SERVIZIO NAZIONALE PER IL PROGETTO CULTURALE, Quaderni della Segreteria CEI, Notiziario n.7/2013, p. 19; nonché CATERINA CONIO, *L'induismo e l'ambiente*, in AA.Vv., *Religioni, etica, ambiente*, a cura di LUCIANO VALLE, Nardini, Milano, 1997.

¹² La questione ambientale è stata definita una «questione vitale per la vita dell'uomo» da GIOVANNI PAOLO II, *Pace con Dio creatore. Pace con tutto il creato, Messaggio per la Giornata mondiale della pace 1990*. Al riguardo, particolarmente preoccupante è il fenomeno degli «eco-profughi», ossia di chi fugge perché non può più abitare la terra natia diventata inospitale a causa dei cambiamenti climatici. Il fenomeno è inquietante. Secondo stime prudenziali nel 2050 ci saranno più di 250.000 eco-profughi. Cfr. GIANLUCA SCHINAIA, *Eco-profughi: il dramma dei popoli in fuga*, in *Avvenire*, 10 aprile 2014.

¹³ Sul tema si rinvia all'autorevole lavoro di KARL GOLSER, *Religioni ed ecologia. La responsabilità verso il creato nelle grandi religioni*, EDB, Bologna, 1995. Per una rassegna delle norme di diritto confessionale destinate a tutelare l'ambiente nelle tre religioni monoteiste cfr. MARIA ROSARIA PICCINI, *La tutela dell'ambiente nel diritto delle religioni*, Aracne, Roma, 2013. Sul rapporto uomo-natura nelle religioni orientali si consulti FRANCESCO SORVILLO, *Eco-fede. Uomo, natura, culture religiose*, in AA.Vv., *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, a cura di ANTONIO FUCCILLO, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 107-113.

¹⁴ A fronte di una bibliografia ormai sterminata, di cui si darà ampi cenni *sub par.* 3, si rinvia, su tutti, all'opera di DENIS EDWARDS dall'emblematico titolo, *L'ecologia al centro della fede. Il cambiamento del cuore che conduce a un nuovo modo di vivere sulla terra*, EMP, Padova, 2008, ed alla *lectio magistralis* di JÜRGEN MOLTSMANN, *Il futuro ecologico della teologia moderna*, in *Il Regno - Documenti*, 21/2012, pp. 692-698. Per lo stesso Autore l'emergenza ecologica diviene il momento decisivo che chiama i cristiani ad un ripensamento del proprio agire ed operare e della propria fede.

¹⁵ La dottrina ecclesiasticistica più recente ha evidenziato il ruolo delle confessioni religiose nel mondo globalizzato. Al riguardo si rinvia a GAETANO DAMMACCO, *Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euromediterraneo*, Cacucci, Bari, 2000; PASQUALE LILLO, *Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso*, Giappichelli, Torino, 2002; PIERLUIGI CONSORTI, *Religioni e democrazia*

crisi dell'uomo¹⁶, determinata da quella «cultura dello scarto»¹⁷, espressione dell'economia capitalistica, che riverbera i suoi effetti anche sul genere umano in termini di distruzione degli ecosistemi, di cambiamenti climatici¹⁸, di perdita di biodiversità¹⁹, ma soprattutto di ingiustizie sociali, diseguaglianze tra Nord e Sud del mondo, guerre e povertà²⁰, in cui una minoranza illusoriamente gode dei vantaggi di questi squilibri ignorando, più o meno inconsapevolmente, la portata globale degli effetti negativi prodotti. Di fronte a queste premesse le confessioni religiose si sono impegnate fattivamente per essere prima di tutto testimoni²¹ e poi promotrici di un'effettiva “conversione ecologica”²².

Detta conversione ecologica non avrebbe potuto non coinvolgere anche i fedeli, chiamati ad un approccio nella gestione delle risorse naturali che

nel processo di globalizzazione, in POMPEO DELLA POSTA-ANNA MARIA ROSSI, *Effetti, potenzialità e limiti della globalizzazione. Una visione multidisciplinare*, Springer-Verlag, Milano, 2007, pp. 11-25; ID., *Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale*, in *Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, maggio 2007, nonché in AA.VV., *Multireligiosità e reazione giuridica*, a cura di ANTONIO FUCCILLO, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 197-234; CARLO CARDIA, *Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, Islam*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007; NICOLA COLAIANNI, *La laicità al tempo della globalizzazione*, in *Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, giugno 2009, p. 2. Si rinvia inoltre a TOMASZ TELUK, *The Christian attitude towards globalization*, in *Dike kai nomos. Quaderni di cultura politico-giuridica*, 2-2012, in particolare pp. 81-86.

¹⁶ Cfr. BENEDETTO XVI, Lettera enciclica *Caritas in veritate*, n. 51, in cui il concetto di ecologia ambientale è legato, a doppio filo, a quello di “ecologia umana”, sulla scia di quanto già contenuto in PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa, Capitolo X, Salvaguardare l'ambiente*, n. 464. I relativi testi sono consultabili al sito www.vatican.va.

¹⁷ Cfr. il recente discorso del 20 novembre 2014 tenuto da Sua Santità Papa FRANCESCO in occasione della visita alla FAO nella seconda Conferenza Internazionale sulla Nutrizione, in *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose*, www.olir.it, nonché l'Udienza generale del 5 giugno 2013, consultabile al sito www.vatican.va.

¹⁸ Cfr. TIM GORRINGE, *Le Chiese e i cambiamenti climatici*, in *Il Regno – Documenti*, 13/2012, p. 441.

¹⁹ PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, cit., n. 466.

²⁰ Cfr. ALBERTO BOBBIO, *Le guerre per l'ambiente e la geopolitica della rapina*, in *Atti del 33° Convegno nazionale delle Caritas diocesane, 22-25 maggio 2009*, cit., pp. 1-5.

²¹ Nell'ambito della confessione cattolica di questa testimonianza si sono rese protagoniste soprattutto le Parrocchie. Cfr. ANGELA PATRIZIA TAVANI, “*Frate sole*” ed il fotovoltaico. *Il ruolo della parrocchia e la tutela dell'ambiente tra normativa statale e Magistero della Chiesa Cattolica*, in *Diritto e Religioni*, 2-2011, pp. 305-326.

²² Come sollecitato con forza dalla pioneristica pubblicazione della CONFERENZA EPISCOPALE LOMBARDA, *La questione ambientale: aspetti etico-religiosi. Documento pastorale dei Vescovi lombardi*, Centro ambrosiano di documentazione e studi religiosi, Milano, 1988, nonché dalla CONFERENZA DEI VESCOVI FRANCESI - GRUPPO DI LAVORO «ECOLOGIA ED AMBIENTE», *Ecologia per il futuro*, in *Il Regno-Documenti*, 13/2012, pp. 429-440.

sia ossequioso, a partire sin dai piccoli gesti quotidiani²³, di quei principi di moderazione²⁴, «equità, sostenibilità, solidarietà, dignità umana»²⁵ e soprattutto di responsabilità²⁶ in cui si salda l'incontro tra etica religiosa ed etica ecologica. Per tale ragione, le confessioni religiose, impegnate attivamente al risanamento del debito ecologico²⁷, hanno concretato la portata generale dei precetti confessionali a fondamento di quegli stessi principi, elaborando e proponendo un sistema capillare di regole specifiche con cui indirizzare i fedeli verso comportamenti e stili di vita ritenuti rispettosi del creato, ma-

²³ Cfr. SIMONE MORANDINI, *Il tempo sarà bello. Fondamenti etici e teologici per nuovi stili di vita*, Emi, Bologna, 2003. Da segnalare inoltre il *Decalogo dell'Acqua* elaborato dall'Ufficio Nazionale per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso in occasione della Seconda Giornata per la Salvaguardia del Creato, incentrata proprio sul tema dell'acqua: *Il Signore vostro Dio vi dà la pioggia in giusta misura, per voi fa scendere l'acqua* (GI, 2, 23). Il documento contempla dieci regole da seguire quotidianamente per eliminare inopinati sprechi di acqua: 1 – Controlla che i rubinetti non perdano acqua e installa dei frangitetto per ridurre i consumi; 2 – Per lavare piatti e bicchieri puoi utilizzare l'acqua di cottura della pasta, evitando un uso eccessivo del detersivo; 3 – Gli scarichi del Wc con il doppio bottone permettono di utilizzare solo l'acqua necessaria; 4 – Quando hai necessità di lavare il motorino o l'automobile puoi farlo usando un secchio e non l'acqua corrente; 5 – È bene verificare che nelle tubature della tua casa non vi siano perdite; 6 – Quando hai la necessità di lavarti, scegli, se possibile, di fare la doccia anziché il bagno; 7 – Quando ti lavi i denti o le mani ricorda di chiudere l'acqua e di riaprirla solo per risciacquare; 8- In cucina ricorda che puoi lavare la verdura e la frutta lasciandole a mollo anziché in acqua corrente. Questa stessa acqua può poi essere usata per innaffiare fiori e piante; 10- Nell'uso di lavastoviglie e lavatrice, ricorda di utilizzarle a pieno carico e a basse temperature.

²⁴ Il principio di moderazione è inteso, nelle diverse confessioni religiose, come comune paradigma cui adattare il proprio comportamento nei rapporti tra uomo e creato. Si rinvia a CONFERENZA EPISCOPALE LOMBARDA, *La questione ambientale: aspetti etico-religiosi*, cit., per la quale il «criterio della moderazione è richiesto dalle esigenze di bene comune dell'intera comunità» affinché l'ecologia diventi «solidarietà e la moderazione nel consumo condivisione».

²⁵ Cfr. MARIA ROSARIA PICCINI, *La tutela dell'ambiente nel diritto delle religioni*, cit., p. 65.

²⁶ La responsabilità ecologica è tratteggiata dalle confessioni religiose in termini di solidarietà nei confronti delle successive generazioni, dei poveri e dell'umanità intera, come chiaramente espresso da BENEDETTO XVI, Lettera enciclica *Caritas in veritate*, n. 48. Sul tema imprescindibile è la lettura dell'opera di HANS JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Einaudi, Torino, 2002, in cui si evidenzia, nell'ambito di un'originale riflessione filosofica, la dimensione di una responsabilità proiettata verso le future generazioni. Inoltre, per l'importanza e la centralità del concetto di responsabilità nell'ambito dei diritti confessionali, e con specifico riferimento al diritto canonico, si rinvia a MARIA D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Rilevanza e funzione nel Diritto Canonico*, Pellegrini, Cosenza, 2012, in particolare p. 102 ss.

²⁷ Difatti, l'esercizio di una responsabilità ecologica attiva comporta anche la necessità di riparare il danno ambientale cagionato. Sul tema mi sia permesso un rinvio a FABIO BALSAMO, *La Chiesa della Terra dei fuochi contro le ecomafie*, in *Diritto e Religioni*, 1-2014, pp. 348-365, ed in particolare pp. 362-366. Per approfondimenti sull'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico si veda MARIA D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Pellegrini, Cosenza, 2013. Infine, per una lettura teologica del concetto di debito ecologico si rinvia a MARTIN LINTNER, *Dono e debito, tra scienze umane e teologia. Prospettiva etico-teologica*, pp. 36-51 e di PIERPAOLO SIMONINI, *Dono e debito, tra scienze umane e teologia. Prospettiva etico-sociale*, pp. 52-75, in AA.VV., *Per custodire il creato. Riferimenti etici, teologici e pastorali*, cit.

nifestandosi così come un «fattore di emancipazione» in grado di offrire un tangibile e rilevante contributo per «influenzare positivamente le azioni umane nei confronti della natura»²⁸.

Tuttavia, occorre evidenziare che l'incidenza di una tale produzione normativa, lungi dall'aver portata indifferenziata per tutte le confessioni religiose, diverge a seconda della nettezza del solco che divide i singoli diritti confessionali dai diritti secolari²⁹. In effetti, il distacco che è particolarmente evidente con riferimento al diritto canonico³⁰ appare più sfumato, al contrario, in relazione al diritto ebraico ed islamico, le cui norme, pur non facendo formale ingresso all'interno del sistema delle fonti dell'Occidente secolarizzato³¹, possono poi di fatto essere recuperate come *soft law*³², concorrendo ad acuire l'inarrestabile processo di «compromissione tra diritto pubblico e religione»³³.

²⁸ MARIA ROSARIA PICCINI, *La tutela dell'ambiente nel diritto delle religioni*, cit., pp. 65, 67. Cfr. inoltre GIAN LUIGI Brena, *Ecologia: interpretare teologicamente un tempo di minaccia*, cit., pp. 17-22.

²⁹ Si rinvia a MARIO TEDESCHI, *Cristianesimo e Islamismo. Presupposti storico-giuridici*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1-1995, p. 928 ss.; ID., *Secolarizzazione e libertà religiosa*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, I, 1986, p. 44 ss., nonché a PIERLUIGI CONSORTI, *Diritto e Religione*, Laterza, Bari-Roma, 2010, in particolare p. 6.

³⁰ Nonostante i numerosi rinvii dell'ordinamento giuridico statale alle norme di diritto canonico in materia di enti e matrimonio. Cfr. ANDREA BETTETINI, *Sulle relazioni fra religioni, diritto canonico e diritto politico in una società post-moderna*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1-2003, p. 911 ss.

³¹ A meno che l'ordinamento statale non rinvii ad esse. Con particolare riferimento alla secolarizzazione "all'italiana" cfr. LUCA DIOTALLEVI, *Il dibattito sulla secolarizzazione e il caso italiano*, in *Religioni e Società*, 57, 2007, p. 162-170, nonché ID., *Il rompicapo della secolarizzazione italiana*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2001.

³² Dunque una valorizzazione della portata delle norme confessionali potrebbe passare da un loro ingresso nell'ordinamento come *soft law*. Sul punto cfr. SERGIO FERLITO, *Le religioni, il giurista e l'antropologo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005, in particolare p. 12; ANTONIO FUCCELLO, *La multireligiosità tra possibile "normazione" ed ipotetica "autonormazione"*, in AA.VV., *Multireligiosità e reazione giuridica*, cit., pp. 267-283; FORTUNATO FRENI, *La laicità nel biodiritto. Le questioni bioetiche nel nuovo incedere interculturale della società*, Giuffrè, Milano, 2012, in particolare pp. 121-122, in cui l'Autore ritiene, in riferimento ai temi del fine vita, che «la risposta a tali situazioni tragiche dovrebbe dunque passare attraverso soluzioni normative non solo di *hard law*, ma pure di *soft law*, consentendo, così, di coniugare la rigidità o inderogabilità da apprestare alla dignità umana, con la flessibilità ed adattività che la garanzia di ciascun consociato possa realizzare tale indefettibile valore supremo con una certa autonomia, cioè percorrendo le strade più in sintonia con la propria coscienza». Dello stesso Autore cfr. *Soft law e sistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano*, in *Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechurchiese.it, settembre 2009. Si segnala inoltre il contributo di DOMENICO BILOTTI, *Il fatto religioso e la nascita della biopolitica*, in *Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechurchiese.it, 12 maggio 2014, in particolare p. 20 ss.

³³ Così MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Dialogo interreligioso e sistema italiano delle Intese: il principio di cooperazione al tempo della post-democrazia*, in *Diritto e Religioni*, 2-2010, p. 162. Si rinvia inoltre a PIETRO BARCELLONA, *Il declino dello stato. Riflessioni di fine secolo sulla crisi del progetto moderno*, Dedalo, Bari, 1998.

Al di là delle differenze interne ai loro sistemi giuridici, il dato comune da rimarcare è rappresentato dal concreto impegno delle religioni a favore di stili di vita eco-compatibili compiuto anche mediante l'elaborazione di regole specifiche, la cui portata precettiva è rafforzata dalla sostanziale condivisione dell'assunto secondo cui l'offesa al creato costituisca prima di tutto un'offesa al Dio Creatore, e quindi un peccato³⁴. Di conseguenza, per il fedele assume notevole efficacia deterrente la circostanza che un comportamento non conforme ai precetti religiosi dettati a tutela del creato integri una condotta peccaminosa.

Nell'essere protagoniste in questa missione di salvaguardia del creato, le confessioni religiose, ad esempio, si sono spinte a stabilire criteri per una corretta gestione delle risorse idriche³⁵, per un'attività estrattiva rispettosa dei minatori e dell'ambiente³⁶, per una riduzione dell'impatto ambientale dei pellegrinaggi dei fedeli³⁷ e delle stesse assemblee in cui si riunisce il cle-

³⁴ Così si è pronunciato il Cardinale di Napoli Crescenzo Sepe in relazione ai reati ambientali compiuti nella Terra dei Fuochi. Sul tema mi sia permesso un ulteriore rinvio a FABIO BALSAMO, *La Chiesa della Terra dei fuochi contro le ecomafie*, cit., p. 363, anche per i riflessi interpretativi sulle norme di diritto canonico in tema di Sacramento della Confessione e di esequie ecclesiastiche, in particolare p. 359 ss. In termini simili si rinvia alla CONFERENZA INTERORTODOSSA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, *Conclusioni e raccomandazioni. Le Chiese Ortodosse e l'ambiente*, Creta, Grecia, novembre 1991, secondo cui la «Chiesa Ortodossa condivide la sensibilità e l'impegno di coloro che sono preoccupati per il crescente danneggiamento dell'ambiente naturale a causa dell'abuso umano che la Chiesa chiama peccato e per il quale chiama tutti gli esseri al pentimento».

³⁵ Le confessioni religiose dedicano tantissima attenzione a regolamentare l'uso dell'acqua. Nell'Islam il diritto di vendere e commercializzare l'acqua è visto con particolare diffidenza, al punto che solo per i sunniti la sua vendita è consentita in presenza di determinate condizioni. In particolare le scuole giuridiche islamiche si spingono finanche a determinare la quantità di acqua utilizzabile per l'irrigazione dei campi. Sul tema cfr. SADOK ATALLAH, *Water conservation in the eastern Mediterranean Region*, in NASER FARUQUI, ASIT BISWAS, MURAD BINO, *Water Management in Islam*, UNU Press, 2001, Tokyo, p. 47 ss.; FRANCESCA DE CHATEL, *Drops of Faith: Water in Islam*, (2002), consultabile al sito www.islamonline.net, nonché MARIA ROSARIA PICCINNI, *La tutela dell'ambiente nel diritto delle religioni*, cit., pp. 210-211. Anche nella confessione cattolica è rinnegata ogni forma di avida mercificazione dell'acqua. Cfr. SIMONE MORANDINI, *Il dono dell'acqua. Le Chiese locali intervengono sugli stili di vita, in Il Regno - Attualità*, 10/2011, pp. 290-292. La Chiesa Cattolica si è particolarmente impegnata per stimolare il dibattito internazionale sulla crisi idrica mondiale. A tal fine la Santa Sede, in occasione del Forum di Kyoto ha presentato il documento *Water, an essential element for life*, aggiornato a Messico 2006 (*Water, an essential element for life. An update*) e rinnovato in concomitanza con il V Forum di Istanbul 2009 (*Water, an essential element for life. And now a matter of greater urgency*). Cfr. la nota del PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Acqua, un elemento essenziale per la vita, in Il Regno - Documenti*, 7/2012, pp. 205-212. Sul tema dell'acqua inoltre la Conferenza Episcopale Italiana ha incentrato la Seconda Giornata per la Salvaguardia del creato.

³⁶ Sul tema, la Chiesa sudamericana è all'avanguardia. Si rinvia al documento del DIPARTIMENTO GIUSTIZIA E SOLIDARIETÀ DEL CONSIGLIO EPISCOPALE LATINOAMERICANO, *Le industrie estrattive e la missione della Chiesa*, in *Il Regno - Documenti*, 1-2012, pp. 46-51.

³⁷ Cfr. FRANCESCA MANCUSO, *Pellegrinaggio green: anche il turismo religioso diventa sostenibile*, in *Greenme*, www.greenme.it, febbraio 2011. Per ulteriori spunti, nell'ambito dell'impegno dell'Islam

ro³⁸, contribuendo così a dare concreto significato al concetto di sostenibilità ambientale³⁹. Al contempo, le religioni hanno avviato un dialogo regolare – attestato dall’attiva partecipazione a discussioni su tematiche di comune interesse, dalla continua presentazione di proposte, inviti e richieste – con le istituzioni statuali ed internazionali⁴⁰, al fine di attuare con decisione una svolta nelle politiche economiche e sociali, talvolta cieche e lesive della stessa dignità umana, oltre che dell’ambiente.

È quindi nelle tre azioni dell’autorinnovamento⁴¹, della guida dei fedeli e della pressione sulle istituzioni⁴² a livello nazionale ed internazionale che

a tutela dell’ambiente, cfr. MARIA ROSARIA PICCINNI, *La tutela dell’ambiente nel diritto delle religioni*, cit., p. 235 ss. Al tema dei pellegrinaggi “eco-compatibili” ha dedicato grande attenzione anche la Chiesa ortodossa.

³⁸ Cfr. CONFERENZA DEI VESCOVI FRANCESI - GRUPPO DI LAVORO «ECOLOGIA ED AMBIENTE», *Ecologia per il futuro*, in *Il Regno-Documenti*, 13/2012, in particolare pp. 439-440, in cui vengono dettate minuziose regole dirette per la realizzazione eco-sostenibile di assemblee e manifestazioni cristiane in tema di trasporti, bevande, ristorazione, alloggio, energie e rifiuti, comunicazioni.

³⁹ Sul tema si rinvia a AA.VV., *Salvaguardia del creato e sviluppo sostenibile: orizzonti per le Chiese in Europa*, a cura di MARKUS VOGT-SARAH NUMICO, Fondazione Lanza, Padova, 2007. Sul rapporto tra Islam e capitalismo si rinvia invece a MAXIME RODINSON, *Islam et capitalisme*, Seuil, Paris, 1966. In particolare, sullo sforzo dell’Islam di consentire le trivellazioni petrolifere nel rispetto dei precetti coranici e nel solco di un’economia sostenibile si rinvia all’interessante contributo di ØYSTEIN NORENG, *L’Islam ed il petrolio*, consultabile sulla piattaforma telematica *Treccani.it*. Si consulti il seguente link www.treccani.it/export/sites/default/Portale/sito/altre_aree/Tecnologia_e_Sienze_applicate/enciclopedia/italiano_vol_4/431446_x8.3x_ita.pdf

⁴⁰ In particolare l’art. 17, punto 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (d’ora in poi TFUE) prevede che l’Unione «mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con» le confessioni religiose. Sul punto si rinvia, *ex plurimis*, a ANTONIO G. CHIZZONITI, *Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell’Unione europea*, Edizioni Vita e Pensiero, Milano, 2002, nonché FRANCO BOLGIANI-FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO-ROBERTO MAZZOLA, *Chiese cristiane, pluralismo religioso e democrazia liberale in Europa*, Il Mulino, Bologna, 2006.

⁴¹ È lo stesso Consiglio Ecumenico delle Chiese ad ammettere la necessità di un rinnovamento rispetto ad un passato in cui le Chiese stesse sono state complici, tramite i propri modelli di consumo e la perpetuazione di una teologia del ruolo dell’uomo sulla terra, dello sfruttamento indiscriminato delle risorse del pianeta. Cfr. CONSIGLIO ECUMENICO DELLE CHIESE – COMITATO CENTRALE, *Prese di posizione sull’eco-giustizia ed il debito ecologico*, Ginevra, 2 settembre 2009. Il documento è consultabile all’indirizzo <http://www.oikoumene.org/en>. Di questa svolta ecologista si sono rese protagoniste molte Parrocchie, attraverso un ricorso massiccio all’energia solare. Sul tema si rinvia ad ANGELA PATRIZIA TAVANI, “Frate sole” e il fotovoltaico. *Il ruolo della parrocchia e la tutela dell’ambiente tra normativa statale e Magistero della Chiesa cattolica*, cit., pp. 1-25, in particolare pp. 9-13.

⁴² Per le dinamiche tra confessioni religiose ed ordinamenti giuridici si rinvia ad ANTONIO GUARINO, *Le Chiese e gli ordinamenti giuridici*, Pellegrini, Cosenza, 2008, in particolare p. 57 ss. Emblematiche al riguardo sono le Conclusioni della quarta consultazione delle CONFERENZE EPISCOPALI EUROPEE sulla responsabilità per il creato circa il tema: “Lavoro e responsabilità per il creato” tenutosi a Venezia, 23-26 maggio 2002, in cui le Chiese Europee al punto 5 chiedono agli Stati dell’ONU che si prendano decisioni vincolanti per uno sviluppo sostenibile globale, tracciando anche stringenti linee guida dei richiesti interventi normativi. Il documento è consultabile al sito www.ccee.ch. Cfr. inoltre CONFERENZA DELLE CHIESE EUROPEE, *Chiamati ad una*

si sostanzia, in questa prima fase, il contributo delle confessioni religiose al processo di conversione ecologica.

2. *L'importanza del dialogo intrareligioso ed interreligioso nella sfida ecologica globale*

Non vi è dubbio che il dialogo interreligioso costituisca per le attuali società multiculturali una necessità, più che un'opportunità⁴³. Pertanto, gli ordinamenti giuridici civili dovrebbero sforzarsi di promuovere incessantemente il dialogo interreligioso⁴⁴, quale irrinunciabile strumento di progresso sociale, nonché di prevenzione e di risoluzione dei potenziali conflitti⁴⁵ dell'era del multiculturalismo, eliminando, o contribuendo a superare, quegli ostacoli che ne impediscono una concreta e fluida attuazione. Infatti, è soltanto con un dialogo costante e propositivo con l'altro che si costruisce una vera tolleranza⁴⁶, impedendosi così che la reciproca ignoranza delle diversità conduca, al contrario, ad instabili modelli di società fondati su un'arida indifferenza o segnati, ancora peggio, da manifestazioni di aperta intolleranza⁴⁷.

miglior amministrazione del creato. Dichiarazione sul cambiamento climatico, Lione, 21 luglio 2009, visualizzabile al sito www.ceceurope.org

⁴³ Cfr. RAIMON PANIKKAR, *L'incontro indispensabile: dialogo delle religioni*, Jaca Book, Milano 2001. Per la dottrina ecclesiasticistica si rinvia a PIERLUIGI CONSORTI, *Dialogo interreligioso e laicità*, in AA.Vv., *Diritti, tolleranza, memoria. Una città per la pace*, a cura di ENZA PELLECCCHIA – PIERLUIGI CONSORTI, Ed. Plus, Pisa, 2005; ANTONIO FUCILLO, *Pace interreligiosa: alcuni spunti di riflessione a margine della World interfaith harmony week ed il possibile ruolo del diritto*, in *Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, febbraio 2011 ed ANTONINO MANTINEO, *Verso nuove prospettive del pluralismo religioso nel Magistero della Chiesa cattolica?*, in *Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, luglio 2011, in particolare pp. 28-31.

⁴⁴ Sulla struttura e la funzione del dialogo interreligioso si rinvia a PASQUALE LILLO, *Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 121 ss.

⁴⁵ Cfr. PIERLUIGI CONSORTI, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, Pisa University Press, Pisa, 2013. Sull'interculturalità, in particolare, si rinvia a MARIO RICCA, *Dike meticcia. Rotte di diritto interculturale*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008, nonché ID., *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Dedalo, Bari, 2008; ID., *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Roma, 2012.

⁴⁶ Sull'importanza che assume il concetto di tolleranza nell'attuale società si rinvia al contributo di MARIA D'ARIENZO, *Attualità della tolleranza*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 2004, II, pp. 498-509, pubblicato anche in lingua francese con il titolo *Actualité de la Tolérance*, in *Revue d'éthique et de théologie morale «Le Supplément»*, n°227, 2003, pp. 203-218. Dello stesso A. si segnala, per una lettura del concetto in chiave storica, ID., *La libertà di coscienza nel pensiero di Sebastien Castellion*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. IX-LXX. Infine cfr. LAURA MAI, *Per una rilettura del concetto di tolleranza*, Pellegrini, Cosenza, 2011.

⁴⁷ Cfr. AA.Vv., *Religione, cultura e diritto tra globale e locale*, a cura di PAOLO PICOZZA-GIUSEPPE RIVETTI, Giuffrè, Milano, 2007.

Occorrerebbe dunque favorire in via generale e sistematica l'incontro tra le diverse componenti religiose⁴⁸, contribuendo al superamento di tutto ciò che ne possa compromettere un aperto confronto⁴⁹.

Ciò appare ancora più evidente rispetto al tema della crisi ecologica, la cui dimensione globale chiama gli Stati e gli attori sociali, e tra questi le religioni, ad unire sinergicamente le forze per offrire il massimo contributo in quella

⁴⁸ Assume particolare rilevanza l'emanazione, da parte del Consiglio d'Europa, del Libro Bianco sul dialogo interculturale del 2008 *Vivere insieme in pari dignità*, che si occupa di delineare i cinque binari da percorrere per promuovere un effettivo sviluppo del dialogo interculturale e interreligioso. Per il testo si rinvia al seguente indirizzo http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/WhitePaper_ID_ItalianVersion.pdf. Sul tema inoltre si rinvia a MARIA ROSARIA PICCINNI, *La tutela dell'ambiente nel diritto delle religioni*, cit., pp. 63-64, nonché a NICOLA LUPOLI, *Patrimoni identitari e dialogo interculturale*, Franco Angeli, Milano, 2010. Inoltre, in questo senso, è anche da salutare con particolare entusiasmo la risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU con cui è stata proclamata per ogni prima settimana di febbraio la *World interfaith harmony week*. Sull'importanza dell'iniziativa cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Pace interreligiosa: alcuni spunti di riflessione a margine della World interfaith harmony week ed il possibile ruolo del diritto*, cit., pp. 2-3

⁴⁹ In particolare le norme di diritto internazionale e statale dovrebbero impegnarsi per stimolare processi in grado di rimuovere quel freno ad un naturale dispiegarsi del dialogo interreligioso rappresentato dalla mancanza di una rappresentanza unitaria per alcune confessioni religiose, come per l'Islam. Ciò potrebbe avvenire attraverso l'istituzionalizzazione di un dialogo aperto tra lo Stato e tutte le confessioni religiose, sulla scia di quanto adottato a livello regionale europeo dalla «benedetta» norma di cui all'art. 17, punto 3 del TFUE, che non a caso ha prodotto l'effetto di favorire l'individuazione di un referente europeo per l'Islam con la costituzione del *Conseil musulman de coopération en Europe*. Per il virgolettato cfr. MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Dialogo interreligioso e sistema italiano delle Intese: il principio di cooperazione al tempo della post-democrazia*, cit., p. 164. Com'è noto, in Italia l'Islam non ha portato a compimento il processo diretto alla costituzione di un ente esponenziale rappresentativo del mondo islamico. Cfr. MARIO TEDESCHI, *Verso un'intesa tra la repubblica italiana e la Comunità islamica in Italia?*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1-1996, pp. 1574-1582; AGOSTINO CILARDO, *Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano. Le Bozze di intesa tra la Repubblica italiana e le associazioni islamiche italiane*, ESI, Napoli, 2002, nonché ANNA SVEVA MANCUSO, *La presenza islamica in Italia: forme di organizzazione profili problematici e rapporti con le istituzioni*, in *Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, 29 novembre 2012. Ciò è avvenuto sia per la sua eterogeneità che per la miopia della politica ecclesiastica italiana. Eloquentemente al riguardo è il caso della Consulta per l'Islam italiano. Per i profili di criticità si rinvia a NICOLA COLAIANNI, *Musulmani e Costituzione: il caso della consulta islamica*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, vol. 1, 2006, p. 251-258; Id., *La Consulta per l'Islam italiano: un caso di revisione strisciante della Costituzione*, in *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose*, www.olir.it; ALESSANDRO FERRARI, *L'Intesa con l'Islam e la consulta: osservazioni minime su alcune questioni preliminari*, in AA.VV., *Il dialogo delle leggi. Ordinamento giuridico italiano e tradizione giuridica islamica*, a cura di IDA ZILIO-GRANDI, Marsilio, Venezia, 2006, pp. 29-53; GIANFRANCO MACRÌ, *Immigrazione e presenze islamiche in Italia: la Consulta per l'Islam*, in AA.VV., *Immigrazione e soluzioni legislative in Italia e Spagna. Istanze autonomistiche, società multiculturali, diritti civili e di cittadinanza*, a cura di VALERIO TOZZI - MARCO PARISI, ed. Arti Grafiche la Regione, Ripalimosani, 2007, p. 213 ss.; NICOLA FIORITA, *La libertà religiosa degli stranieri tra normativa di contrasto alle discriminazioni e nuove forme di discriminazione istituzionale*, in AA.VV., *Immigrazioni e diritti fondamentali. Fra Costituzioni nazionali, Unione Europea e diritto internazionale*, a cura di SILVIO GAMBINO-GUERINO D'IGNAZIO, Giuffrè, Milano, 2010, p. 533 ss., in particolare pp. 550-551; Id., *L'Islam spiegato ai miei studenti. Undici lezioni sul diritto islamico*, Firenze University Press, Firenze, 2010.

che è la sfida più ardua che attende l'uomo del terzo millennio⁵⁰. In questa faticosa azione di riconciliazione con il creato le confessioni religiose possono offrire un contributo assolutamente unico, grazie alla loro capacità «di saper progettare a lungo termine, dare prospettive di senso e creare opinione, formare comunità attive e azioni di solidarietà pratica»⁵¹. Che questo contributo diventi poi indispensabile lo si può comprendere ove si consideri la presenza capillare delle religioni a tutti i livelli della società, siano essi locali che centrali.

Allo stesso modo, è fondamentale, in un mondo globalizzato, che le religioni siano coinvolte in questo percorso di dialogo «a livello apicale», con i loro massimi rappresentanti⁵², anche per evitare che l'eccessivo ricorso alla prassi di affidare il dibattito a rappresentanti locali aumenti la frammentarietà dei risultati del dialogo⁵³.

Inoltre, tra le ricadute positive di un dialogo interreligioso che coinvolga le *leadership* religiose vi è senz'altro la sottesa necessità di dover prima avviare un dibattito interno alle singole religioni, onde addivenire a soluzioni condivise da proporre successivamente al tavolo del dialogo. Il dialogo intrareligioso oltre ad essere richiesto dalla sempre più crescente multietnicità e multiculturalità delle comunità religiose⁵⁴, costituisce l'antecedente logico

⁵⁰ Cfr. PIERO ANGELA-LORENZO PINNA, *La sfida del secolo*, Mondadori, Milano, 2006. La sfida ecologica, infatti, potrà essere vinta soltanto se condotta con perseveranza e virtuosa determinazione, attraverso un radicale e radicato ripensamento degli stili di vita sulla sfondo di un orizzonte programmatico chiaro, senza che ci si affidi ad estemporanee ed effimere soluzioni emergenziali di breve termine. Cfr. RENATO ROLLI, *Le "variabili" nella disciplina ambientale*, in *Dike kai nomos. Quaderni di cultura politico-giuridica*, 2-2012, pp. 61-80, in particolare p. 66-67.

⁵¹ Così CONSIGLIO DELLE CONFERENZE EPISCOPALI EUROPEE, *Risultati della sesta consultazione degli incaricati per l'ambiente delle Conferenze Episcopali d'Europa su "La responsabilità delle Chiese e delle religioni per la creazione"*, Namur-Belgio, 3-6 giugno 2004. Il documento è consultabile al sito www.ccee.ch

⁵² Il coinvolgimento dei vertici delle confessioni religiose è anche favorito dall'istituzionalizzazione, ad opera dell'art. 17, punto 3 del TFUE, di un dialogo con le Chiese a livello europeo. Cfr. MARCO VENTURA, *La laicità dell'Unione Europea. Diritti, mercato, religione*, Giappichelli, Torino, 2001, p. 122 ss., nonché GIAFRANCO MACRI, *Europa, lobbying e fenomeno religioso nella nuova Europa politica*, Giappichelli, Torino, 2004. Ciò senza dubbio ha accelerato «la spinta delle stesse confessioni religiose di dotarsi di organi di rappresentanza in ambito europeo». Così ANTONINO MANTINEO, *Verso nuove prospettive del pluralismo religioso nel Magistero della Chiesa cattolica?*, cit., pp. 29-30. Tra questi organi di rappresentanza unitaria a livello europeo si segnalano il Comitato permanente dei gran rabbini d'Europa, il *Conseil musulman de coopération en Europe*, la *Conferenza delle chiese europee* (KEK), il *Consiglio delle Conferenze Episcopali europee* (CCEE), nel cui ambito opera la *Commissione degli episcopati della Comunità Europea* (COMECE).

⁵³ Cfr. RAFFAELE SANTORO, *Il dialogo interculturale nel diritto regionale*, in AA.VV., *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, cit., pp. 23-46.

⁵⁴ Cfr. PAOLO NASO, *Il futuro del dialogo è intrareligioso*, Intervista rilasciata all'Agenzia di Stampa NEV, 18 aprile 2012. Il politologo, in questo contributo, oltre a condividere la proposta accezione della locuzione "dialogo intrareligioso" illustra la necessità di riunire le anime dell'Islam e del mondo evangelico. Per la consultazione si rinvia al sito www.fedevangelica.it

necessario per un fruttuoso dialogo interreligioso⁵⁵, e la sua rilevanza acquista un valore ancora più apprezzabile con riferimento alle modalità concrete di attuazione della sfida ecologica, basata sulla condivisione di chiare pratiche eco-sostenibili, cui i fedeli possono contribuire efficacemente solo se guidati in maniera univoca dalla confessione di appartenenza. È quindi il dialogo intrareligioso⁵⁶ la base per un costruttivo dialogo interreligioso, anche in materia ambientale, e ciò vale in relazione soprattutto alle spaccature che si segnalano tra le diverse anime dell'Islam⁵⁷, ed anche del mondo evangelico⁵⁸, diviso «tra l'anima "storica"» e quella degli «"evangelical"»: la prima, forte della sua storia e della sua «autorevolezza culturale», la seconda, orgogliosa dei suoi numeri e della sua «dinamicità spirituale»⁵⁹.

Rispetto all'emergenza ecologica⁶⁰ occorrono quindi azioni congiunte delle religioni, condivise tanto all'interno della singola confessione religiosa quanto tra le distinte confessioni, perché è soltanto la forza aggregante del dialogo interreligioso a poter implementare l'impatto benefico su una crisi ambientale che non si allevia in presenza di sforzi isolati ed episodici, che, per quanto apprezzabili, si rilevano inefficaci, stante la natura globale della crisi. È quindi il dialogo interreligioso il mezzo privilegiato con cui veicolare, a tutti i livelli ed in tutte le regioni del pianeta, le buone prassi da adottare

⁵⁵ Ciò è confermato dalle parole di Sua Santità Francesco in occasione della VI Giornata della Gioventù asiatica in presenza dei pastori delle giovani Chiese dell'Asia: «Non possiamo impegnarci in un vero dialogo se non siamo consapevoli della nostra identità... Se vogliamo comunicare in forma libera, aperta e fruttuosa con gli altri, dobbiamo avere ben chiaro ciò che siamo, ciò che Dio ha fatto per noi e ciò che egli richiede a da noi». Cfr. FRANCESCO, *In questo vasto continente. Dialogo autentico - Ai Vescovi dell'Asia*, in *Il Regno-Documenti*, 15/2014, p. 476

⁵⁶ Con l'espressione dialogo intrareligioso intendiamo quindi un confronto dialettico, interno ad una singola confessione religiosa, che coinvolga le sue diverse anime e posizioni. In questo senso anche PAOLO NASO, *Il futuro del dialogo è intrareligioso*, cit., nonché MASSIMO INTROVIGNE, *Concorrenza intra-islamica e mercato religioso in Turchia*, in *Religioni e Società*, 57, 2007, p. 179 ss. Utilizza la stessa locuzione, anche se con una diversa accezione, RAIMON PANIKKAR, *Il dialogo intrareligioso*, Cittadella, Assisi, 2001.

⁵⁷ Sull'eterogeneità interna del mondo musulmano si rinvia, *ex plurimis*, a MARIO TEDESCHI, *L'Islam come confessione religiosa*, in Id., *Studi di diritto ecclesiastico*, Jovene, Napoli, 2002, pp. 19-56.

⁵⁸ Al riguardo è da segnalare il programma di lavoro della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), *Essere chiesa insieme* (ECI) avviato nel 2000 per promuovere l'incontro e la fraternità multi-etnica all'interno dell'evangelismo italiano. Per approfondimenti si consulti il sito www.ildialogo.org

⁵⁹ Così PAOLO NASO, *Il futuro del dialogo è intrareligioso*, cit., consultabile, oltre che su www.fedeavangelica.it, anche su *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose*, www.olir.it

⁶⁰ È da segnalare che, in ordine all'esistenza stessa di una vera o presunta crisi ambientale, permane nel panorama scientifico internazionale uno zoccolo duro di scettici e negazionisti, che costituiscono circa il 5% dei ricercatori. Cfr. LORENZO PREZZI, *Chiesa, ambiente e povertà*, cit., p. 8, nonché, con specifico riferimento ai cambiamenti climatici, cfr. FRANCESCO SORVILLO, *Eco-fede. Uomo, natura, culture religiose*, cit., p. 83, nota 8.

per invertire la rotta e scongiurare il naufragio ambientale.

La necessità di un dialogo interreligioso in materia ambientale emerge anche in relazione all'opportunità di trovare, tra le confessioni religiose, una convergenza di fondo, se non una totale sintonia, sulla tutela e sull'equa distribuzione delle risorse naturali⁶¹. Difatti, la crisi ecologica porta con sé un preoccupante depauperamento delle risorse naturali, con il rischio che l'accaparramento di risorse sempre più scarse (acqua, petrolio, terreno coltivabile), diventi il pretesto per lo scatenarsi di "guerre ambientali", sotto l'apparente e fuorviante veste di conflitti religiosi⁶². È quindi il dialogo tra le religioni lo strumento più adatto a disinnescare una strumentalizzazione dei conflitti religiosi, affinché, appunto, «i conflitti ecologici non tracimino sul piano religioso»⁶³. A questo occorre aggiungere che le guerre sono «sempre anche catastrofi ecologiche», sia per il diffuso quanto deprecabile impiego di armi non convenzionali, quali le «armi batteriologiche», che per l'inquinamento prodotto «dall'armamento spaziale»⁶⁴. In altri termini, proprio perché senza pace con la natura non può esistere una duratura pace tra gli uomini il dialogo interreligioso è chiamato ad essere strumento preventivo di costruzione della pace, attraverso una dialettica franca che si focalizzi sulla gestione equilibrata della crisi ambientale, sull'equa distribuzione delle risorse naturali, sulle proposte da suggerire alle istituzioni per politiche eco-centriche e sulle regole con cui invitare i fedeli (e le stesse confessioni) a custodire e proteggere il creato nella loro vita quotidiana.

Infine, sarebbe auspicabile che il dibattito si concentrasse anche sui diversi approcci relativi alle linee di sviluppo percorribili, dal momento che tra le confessioni religiose non si assiste ad una scelta pienamente condivisa tra la promozione di un modello di sviluppo cd. sostenibile⁶⁵ – «che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni futu-

⁶¹ Con particolare riferimento al tema dei rifiuti, considerati come un problema ma anche come una risorsa, cfr. LEONARDO BOFF, *Risorse della Terra e Teologia della liberazione*, in *Religioni e Società*, XIV, 64, Maggio-Agosto 2009, pp. 21-32.

⁶² Su questo rischio cfr. NICOLA FIORITA, *Se Dio lo vuole. L'insospettabile modernità della guerra religiosamente corretta*, in AA.Vv., *Pace, guerra conflitto nella società dei diritti*, a cura di BRUNO BILOTTA-FRANCO CAPPELLETTI-ALBERTO SCERBO, Giappichelli, Torino, 2009.

⁶³ Così CONSIGLIO DELLE CONFERENZE EPISCOPALI EUROPEE, *Risultati della sesta consultazione degli incaricati per l'ambiente delle Conferenze Episcopali d'Europa su "La responsabilità delle Chiese e delle religioni per la creazione"*, Namur-Belgio, 3-6 giugno 2004. Il documento è consultabile al sito www.ccee.ch

⁶⁴ Cfr. CONFERENZE EPISCOPALI D'EUROPA, *Risultati della Quinta Consultazione degli incaricati per la salvaguardia del creato sul tema Formazione alla responsabilità verso il creato e allo sviluppo sostenibile*, Breslavia/Polonia, 18 maggio 2003.

⁶⁵ Modello sostenuto dalle religioni della tradizione giudaico-cristiana.

re di soddisfarne i propri» – ed un modello di sviluppo integrato⁶⁶, basato su una «reciprocità arricchente uomo e ambiente, all'interno di uno sviluppo storico, che coinvolge i due verso un futuro, del quale ci si sforza di cogliere il significato»⁶⁷.

2.1 *Religioni ed ambiente: comune e fertile terreno di dialogo, aperto anche ai non credenti*

I temi ecologici costituiscono un «vasto campo di cooperazione ecumenica ed interreligiosa»⁶⁸, un terreno privilegiato, in cui far crescere e fruttificare il dialogo⁶⁹, e non tanto per l'importanza del contributo che le confessioni religiose, come visto *supra*, possono apportare alla gestione della crisi ambientale. Piuttosto ciò avviene perché, di fronte alle tematiche ambientali, «si può confermare una singolare situazione» delle religioni, ossia quella di «non avere eredità conflittive e dissensi di tipo dogmatico o teorico in merito»⁷⁰. Inoltre, le religioni, in questo ambito, godono di un «consistente patrimonio comune»⁷¹, che, partendo dall'attenzione dei testi sacri per la natura e per la gestione del territorio agricolo, si sposta alla «dimensione della santità», segnata dalla reciproca forza attrattiva di «un San Francesco» d'Assisi «per la tradizione occidentale, o di un Isacco di Ninive o di un Silvano del Monte Athos per quella orientale»⁷². Sulla base di questa piat-

⁶⁶ A questo modello di sviluppo si avvicinano le conclusioni dell'Islam e delle religioni orientali.

⁶⁷ Cfr. GIUSEPPE DAL FERRO, *Ambiente naturale e religioni*. Contributo nell'ambito del Progetto «Cittadinanza e cultura ecologica» sulle tematiche ambientali, incoraggiato dal Ministero dell'Ambiente. Il Progetto è stato sviluppato con lezioni e seminari in tutta la provincia di Vicenza e presso l'Istituto Culturale di Scienze Sociali Nicolò Rezzara, di cui l'Autore, Mons. Giuseppe Dal Ferro è il Direttore. Per riferimenti ed altri contributi si consulti il seguente *link* http://www.istitutorezzara.it/publicazioni/pdf/notizie_2010_ott_nov.pdf. Inoltre sul tema si rinvia a GIUSEPPE DAL FERRO, *La luce dell'Oriente. Religioni orientali a confronto con il cristianesimo*, EMP, Padova, 2005.

⁶⁸ Così GIOVANNI PAOLO II, *Pace con Dio Creatore. Pace con tutto il creato*, n. 15.

⁶⁹ Per l'impulso dato al dialogo interreligioso dal Concilio Ecumenico Vaticano II, cfr. CONCILIO VATICANO II, *Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane*, in AAS 58, 1966, p. 741.

⁷⁰ Così LORENZO PREZZI, *Chiesa, ambiente e povertà*, cit., p. 12.

⁷¹ Come confermato dal nono incontro della Commissione bilaterale della Santa Sede e del Gran Rabbinate di Israele sul tema della salvaguardia del creato, 17-20 gennaio 2010. Cfr. *Cattolici ed ebrei insieme per la salvaguardia del creato e dell'ambiente*, 21 gennaio 2010, consultabile al sito www.osservatoreromano.va

⁷² Cfr. LORENZO PREZZI, *Chiesa, ambiente e povertà*, cit., p. 12. Per approfondimenti sulla figura di Silvano del Monte Athos si rinvia a ARCHIMANDRITA SOFRONIO (di Gerusalemme), *Silvano del Monte Athos. La vita, la dottrina, gli scritti*, Gribaudi, Torino, 1978. Per gli insegnamenti di Isacco

taforma comune di valori sono germogliate iniziative che hanno coinvolto le religioni, da sole o anche insieme a gruppi di ispirazione laica, nell'azione di salvaguardia dell'ambiente. Al riguardo, si segnala l'impegno, ancora attuale, della ARC *Alliance of religions and conservation* (che si occupa di supportare le religioni, in rete tra loro, in una serie di progetti, di impronta ecologista)⁷³. O ancora, si evidenzia l'approvazione, da parte di istituzioni e gruppi religiosi, della Carta della Terra⁷⁴ ed, infine, l'azione del Parlamento delle Religioni del mondo con l'emanazione di una Dichiarazione sull'Etica Globale⁷⁵.

In realtà, affinché il dialogo interreligioso possa proporsi, tanto all'interno dello Stato quanto rispetto alla comunità internazionale, come mezzo di progresso spirituale e materiale della società⁷⁶ occorre che ne venga favorita una sua piena inclusività rispetto a tutte le componenti religiosamente ispirate. Ciò vale in particolar modo quando l'attenzione del dibattito interreligioso si proietta sulle tematiche ambientali, rispetto alle quali l'efficacia del contributo offerto dipende dal grado di diffusione degli stili di vita eco-compatibili promossi, perché è proprio l'univocità e la totale condivisione delle condotte virtuose adottate a determinare una qualche incidenza sulla crisi ambientale in atto.

Ebbene, non si può sottacere che il polo inquinante del pianeta – rispetto al quale si fa ancora più urgente la necessità di una “conversione ecologica” – sia proprio quel mondo secolarizzato in cui la presenza dei non creden-

di Ninive cfr. ISACCO DI NINIVE, *Discorsi ascetici (terza collezione)*, a cura di SABINO CHIALLÀ, Qiqajon edizioni, Comunità di Bose, 2004.

⁷³ MARIA ROSARIA PICCINNI, *La tutela dell'ambiente nel diritto delle religioni*, cit., p. 59 segnala una serie di progetti di rimboschimento ed educazione ambientale cui hanno collaborato le confessioni religiose. Per ulteriori informazioni si rinvia all'indirizzo internet www.arcworld.org

⁷⁴ La Carta della Terra, presupponendo una correlazione tra questioni ambientali, economiche, sociali e culturali dell'umanità, si prefigge di ispirare tutti i popoli ad un senso di responsabilità condivisa per il benessere della famiglia umana e delle generazioni future. Per approfondimenti si rinvia a AA.VV., *Progettazione educativa sostenibile. La pedagogia dell'ambiente per lo sviluppo umano integrale*, a cura di PIERLUIGI MALAVASI, Edizione Asa, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2014, in particolare p. 43 ss., nonché LUISA BARTOLI, *La Carta della Terra per una progettazione educativa sostenibile*, EduCatt, Milano, 2006, nonché MARIA ROSARIA PICCINNI, *La tutela dell'ambiente nel diritto delle religioni*, cit., pp. 63-64.

⁷⁵ Cfr. su tutti HANS KUNG-KARL JOSEF KUSCHEL, *A global Ethics, The Declaration of the Parliament of the World's Religions*, Continuum, New York, 1993. Il testo della Dichiarazione alla pagina 3 fa espresso riferimento alla salvaguardia della terra, dell'acqua, dell'aria e del suolo. Per la consultazione si rinvia al sito http://www.weltethos.org/1-pdf/10-stiftung/declaration/declaration_italian.pdf

⁷⁶ Cfr. ANTONINO MANTINEO, *Verso nuove prospettive del pluralismo religioso nel Magistero della Chiesa cattolica?*, cit., p. 27, il quale, attribuisce al dialogo interreligioso, ricollegandolo alla disposizione di cui all'art. 4 della Costituzione italiana, la capacità di contribuire alla crescita materiale e spirituale della società.

ti costituisce, di fatto, una parte significativa della popolazione, se non la maggioranza⁷⁷. Ciò è confermato da una recente ricerca del 2012 sull'indice globale di religioni ed ateismo, secondo cui ben il 23% della popolazione si dichiara non credente. A questa già alta percentuale va ad affiancarsi un ulteriore 13% della popolazione che si dichiara "ateo convinto", per un totale del 36% della popolazione mondiale che non si ritrova in alcuna fede religiosa⁷⁸.

Altro aspetto degno di considerazione è rappresentato dalla circostanza che l'ateismo, o anche l'agnosticismo, lungi dal continuare ad essere rappresentati come scelta individuale, vanno riguardati sempre più in una dimensione collettiva, alla luce della nascita e della diffusione di organizzazioni capaci di una certa rappresentatività⁷⁹: come nel caso dell'UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti), membro associato della *International Humanist and Ethical Union*⁸⁰. Ne deriva la conseguente capacità del mondo dei non credenti di essere concretamente rappresentato a livello apicale, sia esso nazionale che internazionale. Essi, dunque, a differenza delle difficoltà in cui si imbattono alcune confessioni religiose, avrebbero la piena capacità di proporre, se accolti al tavolo del dialogo interreligioso, soluzioni per un futuro sostenibile condivise e praticate da tutto il numeroso mondo ateo ed agnostico⁸¹.

Alla luce di questi elementi ed a prescindere da ogni più o meno controversa qualificazione dell'ateismo e dell'agnosticismo in termini di vera e propria confessione religiosa⁸², appare dunque auspicabile la partecipazione

⁷⁷ Cfr. GIANFRANCO MORRA, *Dio senza Dio. Fenomenologia ed esperienza religiosa – Ateismo e secolarizzazione*, Japadre, L'Aquila, 1990, nonché MARK LILLA, *Il Dio nato morto*, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2009.

⁷⁸ La ricerca *Global Index of Religion and Atheism* è davvero minuziosa ed approfondita. È consultabile al seguente link <http://redcresearch.ie/wp-content/uploads/2012/08/RED-C-press-release-Religion-and-Atheism-25-7-12.pdf>

⁷⁹ Sul tema si rinvia a LUCIO BONDI, *Atlante dell'Ateismo in Italia e nel mondo*, in *Micromega*, 2013, 5, pp. 85-115.

⁸⁰ Cfr. DOMENICO BILOTTI, *L'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR), membro associato della International Humanist and Ethical Union, come soggetto stipulante un'intesa con lo Sato, ex art. 8, III Cost.*, in *Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, luglio 2011.

⁸¹ Che per l'appunto rappresenta più di un terzo dell'intera popolazione mondiale.

⁸² Il dibattito sul punto è particolarmente vivo. Cfr. i recenti contributi di MARCO PARISI, *Associazione ateista e accesso all'Intesa con lo Stato. Riflessioni a margine della sentenza n. 7068 del 2014 del Tar Lazio*, in *Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, novembre 2014; SALVATORE BERLINGÒ, *L'affaire dell'U.A.A.R.: da mera querelle politica ad oggetto di tutela giudiziaria*, in *Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, febbraio 2014; JLIA PASQUALI CERIOLI, *Accesso alle intese e pluralismo religioso: convergenze apicali*

dei non credenti al dialogo interreligioso in materia ambientale.

A tal fine non sembra sufficiente invocare semplicemente la ripresa di un dialogo con il laicato⁸³, prassi che in realtà già si realizza, in particolare a livello europeo, con il coinvolgimento stabile di gruppi di laici (credenti)⁸⁴. Al contrario, e per le ragioni sopra menzionate, per tendere a risultati ancora più efficaci, appare necessario coinvolgere in un confronto con le posizioni religiose i non credenti, spesso esclusi dal tavolo del dialogo interreligioso⁸⁵.

Del resto, che proprio la discussione sulla sfida ecologica ambientale, atteggiandosi a «vocazione comune»⁸⁶, possa costituire il terreno privilegiato di incontro e di dialogo tra mondo religioso e mondo areligioso, trova autorevole conferma nelle recenti parole del Santo Padre Francesco. Al riguardo, il Sommo Pontefice non esita a definire «preziosi alleati» nell'impegno diretto a «custodire con cura il creato» «tutti quegli uomini e quelle donne che, pur non riconoscendosi appartenenti ad alcuna tradizione religiosa, si

di giurisprudenza sulla "uguale libertà" di avviare trattative ex art. 8 Cost., terzo comma, in Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale, www.statoe.chiese.it, luglio 2013; ALDO ROCCO VITALE, Elementi per la (ri)definizione della libertà religiosa tra paradossi e antinomie, in Diritto e Religioni, 2-2013, pp. 217-234; GIOVANNI CIMBALO, Ateismo e diritto di farne propaganda tra dimensione individuale e collettiva, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1-2011, pp. 113-136. Per altri contributi cfr. GIOVANNI FILORAMO, Trasformazioni del religioso ed ateismo; NICOLA FIORITA-FRANCESCO ONIDA, Anche gli atei credono; PIERANGELA FLORIS, Ateismo e Costituzione. Tutti i contributi sono contenuti nel numero monografico della Rivista Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1/2011 dal titolo Ordinamenti senza Dio? Lateismo nei sistemi giuridici contemporanei. Inoltre si rinvia ai basilari lavori di AGOSTINO ORIGONE, La libertà religiosa e l'ateismo, in AA.VV., Studi di diritto costituzionale in memoria di L. Rossi, Milano, 1952; GAETANO CATALANO, Il diritto di libertà religiosa, Bari, Cacucci, 2007 (ristampa dell'insuperata monografia del 1957); CARLO CARDIA, Ateismo e libertà religiosa, De Donato, Bari, 1973; PIERO BELLINI, Ateismo, in Digesto pubblico, I, Utet, Torino, 1987.

⁸³ Cfr. ANTONINO MANTINEO, *Verso nuove prospettive del pluralismo religioso nel Magistero della Chiesa cattolica?*, cit., p. 31, il quale invoca a puntello della ripresa del dialogo interreligioso un nuovo protagonismo del laicato.

⁸⁴ In particolare ci si riferisce al Forum Europeo dei Laici, chiamato a collaborare con le Conferenze episcopali d'Europa, proprio sulle tematiche ambientali. Cfr. CONFERENZE EPISCOPALI D'EUROPA, *Risultati della Quinta Consultazione degli incaricati per la salvaguardia del creato sul tema Formazione alla responsabilità verso il creato e allo sviluppo sostenibile*, cit.

⁸⁵ Cfr. MASSIMO ALBERTIN, *Il dialogo interreligioso nella società contemporanea in un paese plurale*, consultabile al link www.uaar.it/news/2011/07/07/incontro-padovaa-sul-dialogo-interreligioso/ L'Autore lamenta, in occasione di una serie di incontri promossi a Padova dall'associazione culturale "SalboroIContra" il ritiro dell'invito ad un incontro che avrebbe dovuto vedere coinvolti gli esponenti delle diverse confessioni religiose a livello locale. Di contro è da segnalare che la risoluzione ONU istitutiva della *World interfaith harmony week* prescrive la partecipazione al dialogo interreligioso sia dei fedeli che dei non credenti. Tuttavia, anche questa indicazione è spesso stata disattesa dagli stessi organizzatori delle settimane interreligiose.

⁸⁶ Cfr. PAPA FRANCESCO-EUGENIO SCALFARI, *Dialogo tra credenti e non credenti*, Einaudi, Torino, 2013, nonché ANDREA POSSIERI, *Custodire l'umanità, vocazione comune con i laici*, in *Avvenire*, 24 novembre 2013.

sentono tuttavia in ricerca della verità»⁸⁷.

Di tal guisa, non sembrano più residuare dubbi in ordine alla necessità di «coinvolgere nell'impegno ecologico», e quindi nel dialogo interreligioso in materia ambientale, «anche chi non vuole sentir parlare di Dio»⁸⁸. Da qui potrebbero sorgere le fondamenta di un nuovo paradigma di dialogo interreligioso.

2.2 *La custodia del creato come motore dell'ecumenismo. Le Giornate per la salvaguardia del creato*

I temi ambientali hanno rappresentato uno straordinario tirante per avvicinare le varie confessioni cristiane divise tra di loro⁸⁹, in particolare grazie alle spinte del mondo anglicano e protestante⁹⁰, che non hanno risparmiato, nei loro primi interventi sul tema, critiche, anche aspre, alla confessione cattolica⁹¹. Tuttavia, nonostante l'importanza dell'Assemblea Ecumenica di Basilea (1989) e di Graz (1997)⁹², il passo decisivo verso l'avvio di un dialogo

⁸⁷ FRANCESCO, *Discorso ai rappresentanti di chiese, comunità ecclesiali e altre religioni*, Città del Vaticano, 20 marzo 2013. Ancor prima si rinvia al Messaggio del Santo Padre Giovanni Paolo II per la celebrazione della XXIII Giornata del 1° gennaio 1990. Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Pace con Dio Creatore. Pace con tutto il creato*, n. 15, secondo cui la questione ecologica è una responsabilità di tutti. Quindi «anche gli uomini e le donne che non hanno particolari convinzioni religiose, per il senso delle proprie responsabilità nei confronti del bene comune, riconoscono il loro dovere di contribuire al risanamento dell'ambiente». I documenti sono consultabili al sito www.vatican.va.

⁸⁸ GIAN LUIGI BRENA, *Ecologia: interpretare teleologicamente un tempo di minaccia*, cit., p. 20. Per l'Autore è «indispensabile coinvolgere nell'impegno ecologico anche chi non vuole sentir parlare di Dio, e la sostanza etica di questo problema consente di far posto a tutti, e può essere condivisa con tutti, fianco a fianco con ogni essere umano. Una simile cooperazione potrebbe favorire una nuova stima reciproca tra persone religiose e non religiose».

⁸⁹ Si rinvia al recente contributo di CRISTIANA MARIA PETTINATO, *Il grido di Abacuc. La questione ecologica alla luce delle istanze del giusnaturalismo cristiano contemporaneo*, in *Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, ottobre 2014. Per una lettura che rinvie nella divisione dei cristiani una delle cause della secolarizzazione dell'Occidente, cfr. WOLFHART PANNENBERG, *Cristianesimo in un mondo secolarizzato*, Morcelliana, Brescia, 1991.

⁹⁰ Cfr. MARIA ROSARIA PICCINNI, *La tutela dell'ambiente nel diritto delle religioni*, cit., p. 187 ss. Da segnalare, con riferimento ad una corretta ed equa gestione delle risorse naturali, la pubblicazione, ad opera dell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (UCEBI) di un Equomanuale. Cfr. COMMISSIONE PER LA GLOBALIZZAZIONE E L'AMBIENTE - FEDERAZIONE COMUNITÀ EVANGELICHE, *Equomanuale. Manuale per una spiritualità della giustizia economica*, 2008, consultabile all'indirizzo www.fedevaangelica.it

⁹¹ Cfr. LORENZO PREZZI, *Chiese, ambiente e povertà*, cit., p. 6. Sul mondo anglicano si rinvia all'articolo di MINO VIGNOLO, *Poveri e inquinati? Colpa del Papa*, in *Corriere della sera*, 19 maggio 1992, nonché a TIM GORRINGE, *Le Chiese e i cambiamenti climatici*, cit., p. 441 ss.

⁹² Per ripercorrere le tappe del movimento ecumenico in materia di custodia del creato si rinvia a MARIA ROSARIA PICCINNI, *La tutela dell'ambiente nel diritto delle religioni*, cit., pp. 167-179, ed alla bibliografia richiamata.

stabile che fosse incentrato specificamente sulla “salvaguardia del creato” lo si deve al mondo ortodosso⁹³, la cui sensibilità ecologista è stata trainante per la percorrenza di un sentiero comune, da parte dei “fratelli separati”, sulle tematiche ambientali⁹⁴.

Sembrirebbe dunque proprio il dialogo sulle questioni ecologiche il motore silenzioso dell'ecumenismo⁹⁵, i cui frutti paiono particolarmente maturi soprattutto in rapporto al rinnovato clima di serenità e collaborazione che abbraccia, in particolare, cattolici ed ortodossi⁹⁶.

L'interesse e la sensibilità della Chiesa Ortodossa per la salvaguardia del creato e per le tematiche ambientali, pur non avendo un antecedente storico, trae i suoi indiretti fondamenti dalla risalente «tradizione dottrinale palamitica delle energie divine, espressione di una dialettica divina di presenza reale eppure nascosta»⁹⁷. Questo approccio ha consentito ai cristiani ortodossi di sviluppare, già prima che si manifestassero concretamente i segni della crisi ambientale, una teologia del creato non appiattita su quella delle

⁹³ Per l'impegno ecologista della Chiesa Ortodossa cfr. VITTORIO PARLATO, *Alcune considerazioni sul messaggio dei Primate ortodossi del 15 marzo 1992*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, I, 1993, p. 522 ss.; BARTOLOMEO I, *Discorso all'Assemblea plenaria del Parlamento Europeo*, 19 aprile 1994 (si consulti www.patriarchate.org/documents/european-parliament); JOHN CHRYSAVGIS, *Grazia cosmica. Umile preghiera*, Libreria Editrice fiorentina, Firenze, 2008; PIETRO CHIARANZ, *Per i riferimenti tradizionali con i quali l'ortodossia affronta il problema ecologico*. Cfr. il link http://tradizione.oodegr.com/tradizione_index/problematiche/LEcologiaperlOrtodossia.pdf

⁹⁴ Ed è bello ricordare come questa immagine della percorrenza di un sentiero comune si sia realizzata nella realtà concreta con il pellegrinaggio di tre giorni da Assisi a Gubbio, che prevede, appunto, un cammino tra i boschi tanto cari a San Francesco d'Assisi.

⁹⁵ Si segnala innanzitutto l'importanza che il Consiglio Ecumenico della Chiese attribuisce al dialogo sulle questioni ecologiche, al punto che ad esso è attribuibile l'espressione “salvaguardia del creato”, coniata in occasione dell'Assemblea di Vancouver del 1983. Il tema ha poi ricevuto attenzione centrale nella II Assemblea Ecumenica di Graz del 1997 ed anche nella III Assemblea Ecumenica Europea di Sbiu 2007. Ciò si vince dalla stessa *Charta Oecumenica* del 2001. Cfr. CONSIGLIO DELLE CONFERENZE EPISCOPALI EUROPEE (CCEE)-CONFERENZA DELLE CHIESE EUROPEE (CEC), *Charta Oecumenica. Linee guida per la crescita della collaborazione tra le Chiese in Europa*, Strasburgo, 22 aprile 2001, consultabile al sito www.cec-kek.org. Cfr. inoltre LUIGI DE CARLINI - GIANBATTISTA SILINI, *Charta Oecumenica e istanze sociale e ambientali*, in *Aggiornamenti sociali*, n. 11, 2011, pp. 759-768. Cfr. inoltre l'opera del Cardinale Kasper, Presidente del Pontificio Consiglio per l'unità dei Cristiani fino al luglio 2010, WALTER KASPER, *L'ecumenismo spirituale. Linee-guida per la sua attuazione*, Città Nuova, Roma, 2006. Infine per il contributo dato all'ecumenismo dal Concilio Vaticano II si rinvia a CONCILIO VATICANO II, *Unitatis redintegratio*, in AAS 57, (1965), p. 92 ss.

⁹⁶ Cfr. ROBERTO MONTEFORTE, *L'ecologia rilancia l'ecumenismo tra cattolici e ortodossi*, in *Unità*, 13 giugno 2002, dove si segnalano le tante battaglie comuni del Papa e del Patriarca in materia ambientale. Tra queste si sottolinea il comune impegno ad un ricorso non eccessivo alle trivellazioni petrolifere nel Mar Adriatico.

⁹⁷ Di conseguenza «in ognuno, in ogni cosa», nella natura, «vi è una trascendenza che abbraccia ad un tempo il trascendente e l'immanente, rivelando la realtà cristica donata dallo Spirito». Così LORENZO PREZZI, *Chiese, ambiente e povertà*, cit., p. 6.

altre confessioni del ceppo giudaico-cristiano⁹⁸, in cui, come visto *supra*, la natura veniva asservita all'attività dell'uomo. Da qui, nel 1989, la proposta del Patriarca di Costantinopoli Dimitrios I di promuovere una celebrazione ecumenica di difesa dell'ambiente naturale e di esaltazione del significato del creato il 1° settembre di ogni anno⁹⁹.

È eloquente che la "Giornata per la salvaguardia del creato nasca essenzialmente come giornata ecumenica, e non come momento di riflessione confinato all'interno del solo mondo ortodosso. Questo quasi a voler ribadire la necessità di intervenire a tutela del creato in maniera condivisa, giacché soltanto risposte globali sono in grado di arginare la devastazione del pianeta.

L'invito ortodosso è stato accolto con ritardo dalla Conferenza Episcopale Italiana (d'ora in poi CEI), che ha fatto trascorrere ben 17 anni prima di dare seguito all'appello del Patriarca Dimitrios I. Pertanto, è solo a partire dal 1° settembre 2006 che la CEI – attraverso la Commissione Episcopale per l'ecumenismo e il dialogo e la Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro – ha indetto la Prima Giornata per la salvaguardia del creato¹⁰⁰, ora Giornata per la custodia del creato¹⁰¹, dedicando alle Giornate un'importanza ed una cura sempre crescente.

Ciò conferma quanto recente sia stata un'effettiva ripresa del dialogo ecumenico, quanto il tema della custodia del creato abbia costituito uno dei primi punti di incontro sul difficile cammino della riconciliazione¹⁰² e quanto ancora resti da fare per ricucire gli strappi degli scismi. In questo senso, come evidenziato, il dialogo sui temi ecologici costituisce la malta ideale per colmare le crepe di un confronto per troppo tempo interrotto, segnandone una positiva ripresa.

⁹⁸ La differente prospettiva può essere felicemente riassunta in queste parole: «I diritti umani non possono essere usati come pretesto per infliggere danni irreparabili al patrimonio naturale». Così CONCILIO DEI VESCOVI DELLA CHIESA ORTODOSSA RUSSA, *I fondamenti della dottrina sociale della Chiesa Ortodossa Russa sulla dignità, la libertà e i diritti dell'uomo*, III.5, 29 giugno 2008, in *Il Regno – Documenti*, 21 - 2008, p. 713.

⁹⁹ Tale data assume un particolare significato nella tradizione ortodossa in quanto segna l'inizio dell'anno ecclesiastico con l'invocazione a Dio «creatore di tutta la creazione». Cfr. MARIA ROSARIA PICCINNI, *La tutela dell'ambiente nel diritto delle religioni*, cit., pp. 182-183.

¹⁰⁰ Per informazioni dettagliate e per approfondimenti sulle Giornate per la salvaguardia/custodia del creato si consulti http://www.chiesacattolica.it/unpsl/siti_di_uffici_e_servizi/ufficio_nazionale_per_i_problemi_sociali_e_il_lavoro/00000028_Ufficio_Nazionale_per_i_problemi_sociali_e_il_lavoro.html

¹⁰¹ Dal 2013 la Conferenza Episcopale Italiana ha deciso di sostituire al termine salvaguardia il termine custodia. Per cui ad oggi il 1° settembre ricorre la Giornata per la custodia del creato.

¹⁰² Sul movimento ecumenico per la salvaguardia del creato significativo è il documento emanato congiuntamente da Chiesa Cattolica e Chiesa Evangelica in Germania. Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA - CHIESA EVANGELICA TEDESCA, *Assumersi la responsabilità della creazione*, 14 maggio 1985, nn. 29-30, in *Il Regno-Documenti*, 17-1985, p. 530.

3. *Verso una concreta assunzione di responsabilità della Chiesa in materia di tutela dell'ambiente. L'evoluzione della riflessione magisteriale cattolica e l'impegno delle Diocesi*

Il tema della salvaguardia del creato, a partire dagli anni '60, è stato affrontato con sempre maggiore interesse nell'ambito del Magistero cattolico. All'esito di una lenta e profonda evoluzione, le questioni ambientali, grazie soprattutto al decisivo contributo del pontificato di Benedetto XVI, sono diventate l'«essenza» della vita e dell'azione di una Chiesa nuova, completamente rinnovata dall'assunzione di una responsabilità concreta per la tutela dell'ambiente¹⁰³.

Ci proponiamo di isolare tre fasi di questo percorso.

Già nel 1961 Giovanni XXIII, nella sua enciclica *Mater et Magistra*, si preoccupava di evidenziare i problemi della natura e delle zone campestri, richiamando gli uomini ad un atteggiamento responsabile nei confronti del creato¹⁰⁴. Ancora più attento alle tematiche ambientali risultò il magistero di Paolo VI¹⁰⁵, che, nel definire «catastrofe ecologica» l'emergenza ambientale,

¹⁰³ L'impegno per la custodia del creato non è quindi solo una responsabilità del mondo politico, ma è una sfida che riguarda la Chiesa Cattolica in tutti i suoi ambiti. Cfr. KARL GOLSER, *Religioni ed ecologia. La responsabilità verso il creato nelle grandi religioni*, cit., nonché il suo intervento al CONSIGLIO DELLE CONFERENZE EPISCOPALI D'EUROPA, *La Chiesa cattolica in Europa rafforza il suo impegno per l'ambiente*, Comunicato stampa, Celje, Slovenia 27-30 maggio 1999, consultabile all'indirizzo www.ccee.ch

¹⁰⁴ Cfr. GIOVANNI XXIII, *Lettera Enciclica Mater et Magistra*, 15 maggio 1961, in *AAS* 53 (1961), p. 440.

¹⁰⁵ La sensibilità ecologista di Paolo VI si può immediatamente cogliere dalle bellissime parole che dedica al creato nel suo pensiero sulla morte. Cfr. PAOLO VI, *Pensiero alla morte*, Edizione Vaticana, Roma, 1979: «Ma, in ogni modo, sembra che il congedo debba esprimersi in un grande e semplice atto di riconoscenza, anzi di gratitudine: questa vita mortale è, nonostante i suoi travagli, i suoi oscuri misteri, le sue sofferenze, la sua fatale caducità, un fatto bellissimo, un prodigio sempre originale e commovente, un avvenimento degno d'essere cantato in gaudio e in gloria: la vita, la vita dell'uomo! Né meno degno d'esaltazione e di felice stupore è il quadro che circonda la vita dell'uomo: questo mondo immenso, misterioso, magnifico, questo universo dalle mille forze, dalle mille leggi, dalle mille bellezze, dalle mille profondità. È un panorama incantevole. Pare prodigialità senza misura. Assale, a questo sguardo quasi retrospettivo, il rammarico di non averlo ammirato abbastanza questo quadro, di non aver osservato quanto meritavano le meraviglie della natura, le ricchezze sorprendenti del macrocosmo e del microcosmo. Perché non ho studiato abbastanza, esplorato, ammirato la stanza nella quale la vita si svolge? Quale imperdonabile distrazione, quale riprovevole superficialità! Tuttavia, almeno *in extremis*, si deve riconoscere che quel mondo, "qui per Ipsum factus est", che è stato fatto per mezzo di Lui, è stupendo. Ti saluto e ti celebro all'ultimo istante, sì, con immensa ammirazione; e, come si diceva, con gratitudine: tutto è dono; dietro la vita, dietro la natura, l'universo, sta la Sapienza; e poi, lo dirò in questo commiato luminoso, (Tu ce lo hai rivelato, o Cristo Signore) sta l'Amore! La scena del mondo è un disegno, oggi tuttora incomprensibile per la sua maggior parte, d'un Dio Creatore, che si chiama il Padre nostro che sta nei cieli! Grazie, o Dio, grazie e gloria a Te, o Padre! In questo ultimo sguardo mi accorgo che questa scena affascinante e

invitava l'uomo a «dominare il suo dominio»¹⁰⁶, onde impedire che «attraverso uno sfruttamento sconsiderato della natura» l'uomo stesso rischiasse di «distruggerla e di essere a sua volta vittima di siffatta degradazione»¹⁰⁷. È sotto questi due pontificati che il tema ecologico entra a far parte dei temi magisteriali¹⁰⁸.

Una seconda fase nell'evoluzione della riflessione sulla questione ambientale si attua con lo stabile inserimento delle problematiche ecologiche tra i temi programmatici del Magistero sociale pontificio, e si apre con il pontificato di Giovanni Paolo II, il quale, nella sua prima enciclica *Redemptor hominis* del 1979¹⁰⁹ (oltre che nella Lettera enciclica *Sollicitudo rei socialis* del 1987)¹¹⁰, conferisce particolare peso alla questione della salvaguardia del creato. Sarà sempre grazie a Giovanni Paolo II che nel 1990 verrà emanato il primo documento esclusivamente dedicato alle questioni ambientali¹¹¹, senza sottacere l'importanza della successiva enciclica *Centesimus Annus* del 1991¹¹². Questo processo di riconoscimento stabile delle questioni eco-

misteriosa è un riverbero, è un riflesso della prima ed unica Luce; è una rivelazione naturale d'una straordinaria ricchezza e bellezza, la quale doveva essere una iniziazione, un preludio, un anticipo, un invito alla visione dell'invisibile Sole, "*quem nemo vidit unquam*", che nessuno ha mai visto....».

¹⁰⁶ Cfr. PAOLO VI, *Discorso in occasione del 25° anniversario della FAO*, 16 novembre 1970, consultabile al sito www.vatican.va

¹⁰⁷ Cfr. PAOLO VI, Lettera apostolica *Octogesima adveniens*, 14 maggio 1971, in *AAS*, 63, 1971, pp. 401-441.

¹⁰⁸ In particolare è PAOLO VI ad introdurre il concetto di «ecologia umana» nell'Udienza del 7 novembre 1973: «Non possiamo tacere il nostro doloroso stupore per l'indulgenza, anzi per la pubblicità e la propaganda, oggi tanto ignobilmente diffusa, per ciò che conturba e contamina gli spiriti, con la pronografia, gli spettacoli immorali, e le esibizioni licenziose. Dov'è l'ecologia umana?»

¹⁰⁹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica *Redemptor Hominis*, n. 15: «L'uomo d'oggi sembra essere sempre minacciato da ciò che produce, cioè dal risultato del lavoro delle sue mani e, ancor più, del lavoro del suo intelletto, delle tendenze della sua volontà... L'uomo sembra spesso non percepire altri significati del suo ambiente naturale, ma solamente quelli che servono ai fini di un immediato uso e consumo. Invece, era volontà del Creatore che l'uomo comunicasse con la natura come «padrone» e «custode» intelligente e nobile, e non come «sfruttatore» e «distruttore» senza alcun riguardo». Il testo è consultabile al sito www.vatican.va

¹¹⁰ In particolare Sua Santità sottolineava i rischi legati alla limitatezza delle risorse naturali ed energetiche disponibili. Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Sollicitudo rei socialis*, p. 34, in *Enchiridion Vaticanum*, 10, pp. 1694-1925.

¹¹¹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Pace con Dio creatore. Pace con tutto il creato*, Messaggio per la Giornata mondiale della pace 1990, consultabile al sito www.vatican.va.

¹¹² GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Centesimus Annus*, 1 maggio 1991, p. 37, in *Enchiridion Vaticanum*, 13, pp. 128-131: «Del pari preoccupante, accanto al problema del consumismo e con esso strettamente connessa, è la *questione ecologica*. L'uomo, preso dal desiderio di avere e di godere, più che di essere e di crescere, consuma in maniera eccessiva e disordinata le risorse della terra e la sua stessa vita. Alla radice dell'insensata distruzione dell'ambiente naturale c'è un errore antropologico, purtroppo diffuso nel nostro tempo. L'uomo, che scopre la sua capacità di trasformare e, in un certo senso, di creare il mondo col proprio lavoro, dimentica che questo si svolge sempre

giche quali temi centrali ed essenziali del Magistero della Chiesa cattolica troverà poi definitivo compimento e consacrazione con la pubblicazione del Compendio della Dottrina sociale della Chiesa del 2004, nel quale un intero capitolo, il decimo, verrà intitolato *Salvaguardare l'ambiente*¹¹³.

La terza fase è segnata dal pontificato di Benedetto XVI, il quale ha valorizzato la solida base costruita da Wojtyła ed ha sviluppato ulteriormente la riflessione sui temi ambientali¹¹⁴, riscrivendo il ruolo che la Chiesa è chiamata ad assolvere nella sfida ecologica globale attraverso un superamento di quell'approccio che vedeva nell'autorinnovamento, nella guida dei fedeli e nella pressione sulle istituzioni il contributo massimo che la Chiesa avrebbe potuto offrire al processo di conversione ecologica¹¹⁵.

Infatti, da un'interpretazione delle fonti appena richiamate, l'evoluzione dell'impegno ambientale della Chiesa, in termini di una graduale e piena assunzione di responsabilità, si staglia in tutta la sua chiarezza.

Nel Messaggio per la celebrazione della XXIII Giornata Mondiale della Pace del 1990, *Pace con Dio creatore. Pace con tutto il creato*, la responsabilità per l'ambiente è declinata come una responsabilità di tutti: «dei singoli, dei popoli, degli Stati e della comunità internazionale» (p. 15)¹¹⁶. Tuttavia, non si fa alcun cenno ad una «responsabilità della Chiesa» nei confronti della tutela dell'ambiente. La stessa impostazione è confermata nel Compendio della Dottrina sociale della Chiesa in cui la responsabilità verso l'ambiente è tratteggiata come «responsabilità comune», ed in particolare delle «autorità chiamate a prendere decisioni» (p. 469) ed impegnate «nella programmazione dello sviluppo economico» con la «necessità di rispettare l'integrità e i ritmi della natura» (p. 470), oltre che di tutti gli uomini chiamati all'adozione di nuovi stili di vita (p. 486). Sulla scia di una comune responsabilità

sulla base della prima originaria donazione delle cose da parte di Dio. Egli pensa di poter disporre arbitrariamente della terra, assoggettandola senza riserve alla sua volontà, come se essa non avesse una propria forma ed una destinazione anteriore datale da Dio, che l'uomo può, sì, sviluppare, ma non deve tradire. Invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio nell'opera della creazione, l'uomo si sostituisce a Dio e così finisce col provocare la ribellione della natura, piuttosto tiranneggiata che governata da lui».

¹¹³ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Città del Vaticano, 2005.

¹¹⁴ Sul tema il Papa emerito si è soffermato in suoi numerosi scritti. Tra questi si ricorda JOSEPH RATZINGER, *In principio Dio creò il cielo e la terra*, Lindau, Torino, 2006.

¹¹⁵ In questo senso particolarmente apprezzabili risultano la Lettera enciclica *Caritas in veritate*, nn. 48-51 e il *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 2010*, in cui si ribadisce l'essenzialità della tematiche ecologiche nel magistero della Chiesa.

¹¹⁶ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Pace con Dio creatore. Pace con tutto il creato*, Messaggio per la Giornata mondiale della pace 1990, consultabile al sito www.vatican.va.

dell'umanità per l'ambiente si sono mossi anche gli importanti interventi della Conferenza Episcopale della Germania Occidentale del 23 settembre 1981 dal titolo *Futuro della creazione e futuro dell'umanità*¹¹⁷, della Chiesa Cattolica e Chiesa Evangelica in Germania che, il 14 maggio 1985, hanno emanato il documento congiunto *Assumersi la responsabilità della creazione*¹¹⁸, e dell'Episcopato Lombardo, che nel 1988 ha pubblicato un volume, snello ma incisivo, intitolato *La questione ambientale*¹¹⁹.

Nelle fonti esaminate mancava dunque ogni riferimento ad una diretta assunzione di «responsabilità della Chiesa» nella questione ecologica, rispetto alla quale la sua missione sembrava già ampiamente assolta dall'impegno diretto all'educazione verso nuovi stili di vita e dagli appelli, sicuramente carismatici ed accorati, rivolti a cittadini ed istituzioni per vite e politiche eco-sostenibili¹²⁰.

In realtà, l'acquisizione definitiva della tematica ecologica all'interno del patrimonio magisteriale, al contrario, stimolava nuovi studi e nuove approfondimenti, e faceva maturare la necessità di un maggiore coinvolgimento della Chiesa nella sfida alle problematiche ambientali. In particolare, in Italia, questo processo di responsabilizzazione avveniva grazie al contributo promosso dall'Istituto per la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato di Bressanone (diretto fino al 2009 da Mons. Prof. Karl Golser), dalla Fondazione Lanza di Padova e dall'Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro¹²¹. Gli stimoli provenienti da questa profonda rimeditazione¹²² si sono

¹¹⁷ Cfr. EPISCOPATO TEDESCO, *Futuro della creazione, futuro dell'umanità*, 23 settembre 1981, in *Il Regno-Documenti*, 26-1981, pp. 140-145.

¹¹⁸ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA - CHIESA EVANGELICA TEDESCA, *Assumersi la responsabilità della creazione*, cit.

¹¹⁹ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE LOMBARDA, *La questione ambientale: aspetti etico-religiosi. Documento pastorale dei Vescovi lombardi*, cit., nonché CONFERENZA EPISCOPALE LOMBARDA, *La questione ambientale*, in *Il Regno-Documenti*, 33 - 1988, pp. 631-635.

¹²⁰ Del resto, il can. 747 - § 2 del *Codex iuris canonici* prevede che «è compito della Chiesa annunciare sempre e dovunque i principi morali anche circa l'ordine sociale, e così pure pronunciare il giudizio su qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona o la salvezza delle anime».

¹²¹ «Altri motori reali della crescita della sensibilità ambientale» sono la Caritas, il centro culturale francescano "Oltre il chiostro" di Napoli, il centro "Don Paolo Chiavacci" di Conegliano, i "Bilanci di Giustizia". Così LORENZO PREZZI, *Chiesa, ambiente e povertà*, cit., p. 9.

¹²² La bibliografia cui rinviare è davvero sterminata. Pertanto, oltre ai contributi già citati *sub par. 1*, si rinvia, *ex plurimis*, a KARL GOLSER, *Religioni ed ecologia. La responsabilità verso il creato nelle grandi religioni*, cit., ed a AA.VV., *Responsabili per il creato*, a cura di NICOLETTA DORO, Elledici-Capitello, Torino, 2005 (opera rivolta all'educazione ambientale e divisa in quattro fascicoli, uno per ogni ordine di scuola), nonché a AA.VV., *Custodire il creato. Teologia, etica e pastorale*, a cura dell'UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO DELLA CEI - SERVIZIO NAZIONALE PER IL PROGETTO CULTURALE DELLA CEI, Edb, Bologna, 2013.

poi manifestati nei lavori delle Conferenze Episcopali Europee, dove si è affermato, per la prima volta, che «la situazione attuale interpella la Chiesa all'assunzione concreta di responsabilità per il creato»¹²³ e che «la responsabilità per l'ambiente appartiene all'essenza della vita della Chiesa»¹²⁴.

Questi primi approdi sono stati sublimati dalla raffinata riflessione di Benedetto XVI, il quale, nella sua Lettera Enciclica del 2009 *Caritas in veritate* afferma, con parole chiarissime, che «la Chiesa ha una responsabilità per il creato e deve far valere questa responsabilità anche in pubblico. E facendolo deve difendere non solo la terra, l'acqua e l'aria come doni della creazione appartenenti a tutti. Deve proteggere soprattutto l'uomo contro la distruzione di se stesso»¹²⁵. Le stesse parole sono riprese l'anno successivo in occasione del Messaggio per la celebrazione della XLIII Giornata Mondiale della Pace del 2010 intitolato *Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato*¹²⁶. La Chiesa quindi *deve* assumere una concreta e *pubblica* responsabilità per la tutela dell'ambiente naturale, al fine di offrire un contributo tangibile per la salvaguardia dei doni della creazione e per la protezione dell'uomo dalla sua stessa distruzione, proprio perché è la salvaguardia del creato, sullo sfondo di uno «sviluppo umano integrale»¹²⁷, a permettere all'uomo di essere, a sua volta, «salvaguardato nella sua dignità» e nel suo «diritto all'istruzione e alla salute», e di non essere costretto a divenire un «profugo ambientale...vittima di tratta»¹²⁸.

Sulla scorta di questo decisivo contributo, le Diocesi si sono rese in-

¹²³ Cfr. CONFERENZE EPISCOPALI EUROPEE sulla responsabilità per il creato circa il tema: “*Lavoro e responsabilità per il creato*” tenutosi a Venezia, 23-26 maggio. Il documento è consultabile al sito www.ccee.ch.

¹²⁴ Intervento del Prof. Karl Golser in occasione dell'incontro di Celje, Slovenia 27-30 maggio 1999. Cfr. CONSIGLIO DELLE CONFERENZE EPISCOPALI D'EUROPA, *La Chiesa cattolica in Europa rafforza il suo impegno per l'ambiente*, Comunicato stampa, cit., consultabile all'indirizzo www.ccee.ch. Importante, al riguardo è stata anche la Conferenza su “La spiritualità della creazione e le politiche ambientali”, tenutasi a Bad Honnef dal 4 al 7 maggio 2000. Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Atti IV Consultazione delle Conferenze Episcopali Europee sulla responsabilità per il creato*, in *Notiziario*, n. 4 – dicembre 2002, a cura dell'UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO.

¹²⁵ Così BENEDETTO XVI, Lettera enciclica *Caritas in veritate*, n. 51. I corsivi sono originali.

¹²⁶ Cfr. BENEDETTO XVI, *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 2010*, p. 12.

¹²⁷ Concetto già accennato da Paolo VI nella Lettera enciclica *Populorum Progressio* del 1967 e ulteriormente affinato da BENEDETTO XVI, Lettera enciclica *Caritas in veritate*, in particolare p. 48. La salvaguardia del creato è quindi essenziale missione della Chiesa perchè diviene strumento di realizzazione dello sviluppo umano integrale.

¹²⁸ MIMMO FRANCAVILLA, *L'esperienza pastorale del creato della Diocesi di Andria*, in AA.Vv., *Per custodire il creato. Riferimenti etici, teologici e pastorali*, a cura dell'UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO. SERVIZIO NAZIONALE PER IL PROGETTO CULTURALE, cit., p. 79.

terpreti del ruolo di una «Chiesa custode della Terra»¹²⁹, chiamata ad una precisa responsabilità in ordine alla salvaguardia del creato, che diviene essenziale garanzia di piena valorizzazione e sviluppo della persona umana, nonché presidio della sua dignità. Sono stati così istituiti appositi Uffici Diocesani che, sotto differenti denominazioni, si dedicano – esclusivamente o unitamente ad altre finalità affini (pace, giustizia, lavoro) – alla salvaguardia del creato. Allo stato attuale, numerose Diocesi si sono dotate di siffatti Uffici Ecologia o Salvaguardia del creato¹³⁰, guadagnando, nei confronti delle autorità civili, una «potestà partecipativa», nel governo del territorio, che le invita, anche in relazione alle questioni ambientali, a «collaborare ed a contribuire fattivamente alla realizzazione del bene comune in un contesto di sussidiarietà orizzontale»¹³¹.

La responsabilità della Chiesa in materia ambientale è stata quindi interpretata dai Vescovi¹³² come assunzione di un ruolo concreto di efficace e vitale custodia del creato. In tal senso, il crescente coinvolgimento della Chiesa nella sfida ecologica risponde alla necessità di garantire efficacia a siffatta azione di custodia, che, lungi dal risolversi nel solo annuncio della Parola, passa necessariamente anche dalla «denuncia di ciò che viola per avidità la sacralità della vita e il dono della terra»¹³³, come affermato nella Settima Giornata per la Salvaguardia del Creato. Che l'assunzione di responsabilità in materia di ambiente faccia identificare la Chiesa stessa come «custode della Terra» sembra essere anche confermata dalla scelta della CEI di sostituire, a partire dal 1° settembre 2013, al termine «salvaguardia» il termine «custodia» per indicare le giornate ecumeniche di tutela del creato, appun-

¹²⁹ Cfr. COMMISSIONE EPISCOPALE PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO, LA GIUSTIZIA E LA PACE - COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO, *Educare alla custodia del creato per sanare le ferite della terra*, Messaggio per la Settima Giornata per la Salvaguardia del Creato, 1° settembre 2012. Il documento è consultabile al seguente indirizzo web http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/allegati/37076/Sussidio-Creato-2012.pdf

¹³⁰ Cfr. il sito internet www.reteinterdiocesana.wordpress.com

¹³¹ Così, mi sia consentito il rinvio, FABIO BALSAMO, *La Chiesa della Terra dei fuochi contro le mafie*, cit., p. 355. Sul concetto di bene comune per il diritto canonico si rinvia a AA.VV., *Diritto canonico e servizio della carità*, a cura di JESUS MINAMBRES, Giuffrè, Milano, 2008, nonché SALVATORE BERLINGÒ, *Giustizia e carità nell'economia della Chiesa. Contributi per una teoria generale del diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 1991.

¹³² In questo senso fondamentale si è rivelata la sensibilità dei Vescovi di quei territori colpiti da disastri ambientali. In particolare ci si riferisce al caso Eternit a Casale Monferrato ed allo sversamento illecito dei rifiuti in Campania. Cfr. FABIO BALSAMO, *La Chiesa della Terra dei fuochi contro le mafie*, cit.

¹³³ Così il Messaggio dei Vescovi per la Settima Giornata per la Salvaguardia del creato. Per il testo cfr. il seguente [link](http://www.chiesacattolica.it/unpsl/siti_di_uffici_e_servizi/ufficio_nazionale_per_i_problemi_sociali_e_il_lavoro/00033143_7_Giornata.html) http://www.chiesacattolica.it/unpsl/siti_di_uffici_e_servizi/ufficio_nazionale_per_i_problemi_sociali_e_il_lavoro/00033143_7_Giornata.html

to denominate, dall'Ottava edizione, Giornate per la «custodia» del creato. Questa opzione si fa apprezzare per la sua profondità, ove ci si concentri sull'effettivo significato del termine custodia. Tale vocabolo, infatti, rispetto alla locuzione «salvaguardia» – che sembra richiamare un atteggiamento di protezione e di attivazione solo in presenza di un pericolo – sembra suggerire un atteggiamento attivo che richiede una costante azione di vigilanza, di assistenza e di protezione.

Di conseguenza la Chiesa, di fronte alla natura, sembra essere chiamata ad abbandonare un atteggiamento passivo per vestire i panni del custode che ha cura del creato, che preserva dai pericoli e che provvede alla necessità, giungendo, di fronte agli scempi, finanche ad un'azione di denuncia, ritenuta un «vero obbligo morale, anche della Chiesa»¹³⁴.

La «denuncia davanti ai disastri» è considerata un «impegno delle Chiese» anche nel Messaggio per la Nona Giornata per la custodia del creato (1° settembre 2014), perché «la custodia del creato è fatta anche di una chiara denuncia nei confronti di chi viola quest'armonia»¹³⁵.

Pertanto, alla luce delle ultime considerazioni, sembra potersi asserire che sia giunto a compimento quel lungo processo di maturazione di una piena assunzione di responsabilità ambientale in capo alla Chiesa. L'immagine che ne scaturisce è quella di una Chiesa ormai pronta ad offrire un pieno contributo alla custodia del creato, attraverso l'annuncio della Parola, attraverso un atteggiamento esemplare, ma soprattutto attraverso un concreto impegno diretto alla vigilanza del territorio ed alla denuncia di quegli scempi che, spezzando l'armonia tra uomo e natura, avvelenano il pianeta ed impediscono uno sviluppo integrale della persona umana.

4. *La partecipazione degli enti religiosi alla costruzione di una matura "democrazia ambientale"*

La necessità di custodire il creato per garantire un pieno ed integrale sviluppo dell'uomo è un impegno che la Chiesa, all'esito di quel lungo processo che ha condotto ad una sua progressiva assunzione di responsabilità nei ri-

¹³⁴ Questa è la posizione del Cardinale di Napoli Crescenzo Sepe di fronte all'emergenza rifiuti in Campania. Cfr. *Napoli, firmato il patto per la Terra dei Fuochi*, in *Avvenire*, 12 luglio 2013.

¹³⁵ Cfr. COMMISSIONE EPISCOPALE PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO, LA GIUSTIZIA E LA PACE - COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO, *Educare alla custodia del creato, per la salute dei nostri paesi e delle nostre città*, Messaggio per la Nona Giornata per la custodia del creato (1° settembre 2014). Il documento è consultabile al link http://www.chiesacattolica.it/documenti/2014/06/00017066_messaggio_per_la_9_giornata_per_la_custod.html

guardi della questione ecologica globale, sente di dover assolvere attraverso una costante vigilanza ed un attento monitoraggio dello stato dell'ambiente¹³⁶. Per la Chiesa, la buona riuscita di questo compito, a differenza di ciò che può valere per le altre confessioni religiose, è senz'altro favorita dal suo penetrante radicamento nel territorio italiano, garantito dall'articolazione in enti di struttura quali Parrocchie e Diocesi¹³⁷. Ma anche la Chiesa, nonostante la sua capillare strutturazione, non potrebbe attendere ad un'efficace azione di custodia dell'ambiente senza un accesso alle relative informazioni. A maggior ragione, l'accesso a tali informazioni diviene ancora più essenziale per le altre confessioni religiose, sprovviste di questa fitta rete territoriale. Occorre pertanto verificare – alla luce di questo nuovo ruolo della Chiesa come «custode della Terra» e del comune impegno delle confessioni religiose verso una conversione ecologica – se vi sia spazio, nell'ordinamento giuridico italiano, per un riconoscimento, in capo agli enti religiosamente ispirati, di un ruolo effettivo nell'azione di tutela dell'ambiente¹³⁸. È, quindi, anche in questa sfida, che si misura il grado di compiutezza della costruzione di una “democrazia ambientale”.

Costruire una democrazia ambientale significa garantire il più ampio coinvolgimento del “pubblico” all'accesso alle informazioni ambientali, alla partecipazione ai processi decisionali ed all'accesso alla giustizia in materia ambientale¹³⁹. La Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata dallo Stato Italiano con la legge 16 marzo 2001, n. 108¹⁴⁰, riconosce e disciplina minuziosamente questi tre diritti, ritenendoli basilari «per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere»

¹³⁶ Pur trattandosi di una situazione avente caratteri di eccezionalità, emblematico è l'impegno dei parroci della Terra dei Fuochi che si sono impegnati a sorvegliare i territori al fine di impedire i roghi di rifiuti tossici. Cfr. FABIO BALSAMO, *La Chiesa della Terra dei fuochi contro le ecomafie*, cit., p. 353.

¹³⁷ Sull'organizzazione delle Chiese particolari si rinvia, su tutti, a PATRICK VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2013, in particolare pp. 17-97.

¹³⁸ Secondo recente dottrina anche alle comunità religiose potrebbe essere affidata la gestione in *trust* di risorse ambientali. Cfr. FRANCESCO SORVILLO, *Eco-fede. Uomo, natura, culture religiose*, cit., p. 113 ss.

¹³⁹ I tre diritti menzionati costituiscono i tre pilastri della cd. “democrazia ambientale”. Cfr., AA.Vv., *La Convenzione di Aarhus e l'accesso alla giustizia in materia ambientale*, a cura di ATTILA TANZI-ELENA FASOLI-LUCIA IAPICHINO Cedam, Padova, 2011. Il testo della Convenzione è consultabile sul sito ufficiale della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, all'indirizzo internet <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43ital.pdf>. Per approfondimenti si rinvia a JOHN HARRISON, *Legislazione ambientale europea e libertà di informazione: la Convenzione di Aarhus*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, fascicolo I, 2000, pp. 27-46.

¹⁴⁰ La Convenzione è entrata in vigore in Italia il 30 ottobre 2001.

(art. 1)¹⁴¹. La necessità di permettere un pieno sviluppo della persona umana attraverso la tutela dell'ambiente naturale¹⁴² costituisce dunque il fondamento della politica di allargamento dei soggetti investiti dei menzionati diritti¹⁴³, ed in questo ampliamento dei soggetti chiamati ad intervenire nel "governo partecipato" dell'ambiente sembrano reclamare un loro spazio, alla luce di quanto evidenziato, anche gli enti religiosi.

In effetti, il tenore della Convenzione non sembra opporsi ad una tale conclusione. Infatti, da un'analisi delle disposizioni pattizie non sembrerebbe precluso alcun riconoscimento, in capo agli enti religiosi, di una qualche forma di cittadinanza in seno a siffatta "democrazia ambientale". Pertanto, a nostro avviso, tanto l'art. 2, quarto comma¹⁴⁴ della Convenzione, quanto l'art. 2, quinto comma delineano un concetto di "pubblico" e di "pubblico interessato" decisamente ampio¹⁴⁵, in grado di ricomprendere, con i necessari adattamenti, anche gli enti religiosi, cattolici e non¹⁴⁶.

In particolare, gli enti religiosi possono affiancare alla loro finalità istituzionale ulteriori e diverse finalità¹⁴⁷. Infatti, la legge non impedisce a questi

¹⁴¹ Il riferimento alle generazioni presenti e future sembra rievocare quel concetto di solidarietà intergenerazionale caro all'approccio delle confessioni religiose rispetto alle tematiche ambientali.

¹⁴² Approccio pienamente conforme all'impostazione sostenuta da Benedetto XVI. Cfr. BENEDETTO XVI, Lettera enciclica *Caritas in veritate*, in particolare p. 51.

¹⁴³ Infatti «un più ampio accesso alle informazioni» contribuisce a «sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali», favorendo «uno sviluppo sostenibile» ed un miglioramento dello stato dell'ambiente.

¹⁴⁴ Per "pubblico" si intende «una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone»: art. 2, quarto comma della Convenzione di Aarhus.

¹⁴⁵ Per "pubblico interessato" si intende «il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo; ai fini della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale»: art. 2, quinto comma della Convenzione di Aarhus.

¹⁴⁶ Sul concetto di ente religioso e sulla sua sovrapponibilità al concetto di "ente con fine di religione e di culto" di cui all'art. 20 Cost., cfr. MARIO RICCA, *Art. 20 della Costituzione ed enti religiosi: anamnesi e prognosi di una norma «non inutile»*, in AA.VV., *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, II, Cedam, Padova, 2000; MARCO PARISI, *Gli enti religiosi nella trasformazione dello stato sociale*, Jovene, Napoli, 2004; ANDREA BETTETINI, *Art. 20*, in AA.VV., *Commentario della Costituzione*, a cura di RAFFAELE BIFULCO-ALFONSO CELOTTO-MARCO OLIVETTI, Giappichelli, Torino, 2006, I, p. 441 ss.; ANTONIO FUCCILLO, *Società di capitali, enti religiosi e dinamiche interculturali*, in AA.VV., *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, a cura di ANTONIO FUCCILLO, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 1-21.

¹⁴⁷ Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *La funzione solidaristica delle formazioni sociali di interesse religioso: nuove prospettive*, in AA.VV., *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, a cura di VALERIO TOZZI-GIANFRANCO MACRÌ-MARCO PARISI, Giappichelli, Torino, 2010, p. 316 ss.

enti di esercitare, accanto al prevalente fine di religione e di culto, un'attività diretta alla tutela dell'ambiente. Anzi, ciò è espressamente previsto per l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto¹⁴⁸, che può assumere la qualifica di impresa sociale¹⁴⁹, realizzando, oltre al prevalente fine di religione e di culto, un'attività diretta alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»¹⁵⁰. Lo stesso vale quando l'ente intenda acquisire la qualifica di ONLUS¹⁵¹, in virtù dello svolgimento di una secondaria attività diretta alla «tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente»¹⁵². In altri termini, l'ordinamento consente, ed anzi promuove attraverso le previste agevolazioni fiscali¹⁵³, l'esercizio della finalità di tutela dell'ambiente, che gli enti religiosamente ispirati, in un'ottica confessionale, esercitano come attività di “custodia del creato”.

¹⁴⁸ L'art. 1, terzo comma del D. Lgs. 155/2006 contempla gli enti ecclesiastici e gli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Pertanto, gli enti delle confessioni prive di intesa potranno assumere la qualifica di impresa sociale e di Onlus (D. Lgs. 460/1997) alla stregua delle altre «organizzazioni private». Sugli enti ecclesiastici si rinvia *ex plurimis* a PAOLO PICOZZA, *L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto*, Giuffrè, Milano, 1992 ed a PIERANGELA FLORIS, *L'ecclesiasticità degli enti. Standard normativi e modelli giurisprudenziali*, Giappichelli, Torino, 1997, ANTONIO FUCILLO, *Le nuove frontiere dell'ecclesiasticità degli enti*, Jovene, Napoli, 1999, nonché ai più recenti contributi di GIUSEPPE RIVETTI, *Enti ecclesiastici IV*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, 2005, vol. XIII, pp. I-VII; SALVATORE BERLINGÒ, *Enti ecclesiastici – Enti delle confessioni religiose*, in *Il diritto – Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore*, VI, Milano, 2007, p. 39 ss.; PAOLO CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, II ed., Giappichelli, Torino, 2011; ANTONIO FUCILLO, *Giustizia e Religione*, Vol. I, Giappichelli, Torino, 2011, p. 9 ss.; ANDREA BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831*, II ed., Giuffrè, Milano, 2013; ANTONIO FUCILLO-RAFFAELE SANTORO, *Giustizia, diritto, religioni: percorsi di diritto ecclesiastico civile*, Giappichelli, Torino, 2014..

¹⁴⁹ Cfr. FRANCESCO ALLEVA, *L'impresa sociale italiana*, Giuffrè, Milano, 2007; ANTONIO FUCILLO, *Disciplina dell'impresa sociale. Commento al decreto legislativo 155/2006*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, n. 1, 2007, pp. 317-336; PATRIZIA CLEMENTI, *Il “ramo onlus” dell'ente ecclesiastico*, in *exLege*, n. 2, 2006, pp. 53-60; PIERLUIGI CONSORTI, *La disciplina dell'impresa sociale e il 5 per mille*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, n. 2, 2006, pp. 457-474; ANDREA BETTETINI, *Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e disciplina dell'impresa sociale. L'esercizio in forma economica di attività socialmente utili da parte di un ente religioso*, in *Ius Ecclesiae*, n. 18, 2006, pp. 719-740; ANDREA BETTETINI-SIMONA GIACCHI, *Gli enti ecclesiastici e la disciplina dell'impresa sociale*, in *Diritto e Religioni*, 10, 2-2010, pp. 127-161.

¹⁵⁰ Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155. Cfr. ANGELA PATRIZIA TAVANI, *“Frate sole” e il fotovoltaico. Il ruolo della parrocchia e la tutela dell'ambiente tra normativa statale e Magistero della Chiesa cattolica*, cit., pp. 1-2.

¹⁵¹ Ai sensi dell'art. 10, 1° comma, lett. a), punto 8) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Si rinvia, *ex plurimis*, ad ANGELA PATRIZIA TAVANI, *Rassegna ricostruttiva in materia di Onlus di ispirazione religiosa*, in *Rivista telematica Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, www.statoechiese.it, maggio 2011. Cfr. inoltre ANTONIO GUARINO, *Ripensare le Onlus?*, in *Diritto e Religioni*, 1-2011, pp. 160-174.

¹⁵² Sulla conciliabilità tra la qualifica di impresa sociale e la qualifica di Onlus si rinvia ad ANTONIO GUARINO, *Impresa sociale e onlus: due qualifiche inconciliabili? (Una possibile soluzione dal diritto ecclesiastico)*, in *Diritto e Religioni*, 17, 1-2014, pp. 221-228.

¹⁵³ Cfr. GIUSEPPE RIVETTI, *La disciplina tributaria degli enti ecclesiastici. Profili di specialità tra attività no profit o for profit*, Giuffrè, Milano, 2008, nonché PIERLUIGI RONZANI, *Il regime tributario degli enti ecclesiastici*, Cedam, Padova, 2000.

Un discorso a parte meritano gli Uffici per la Salvaguardia del Creato, istituiti in numerose Diocesi della Chiesa, espressione degli avanzati risultati della riflessione magisteriale cattolica in materia di custodia del creato¹⁵⁴ e probabilmente chiamati a svolgere un ruolo pionieristico nel contributo delle confessioni religiose alla piena affermazione di una democrazia ambientale.

A questo punto, al fine di identificare il potenziale ambito di operatività di siffatti enti ed Uffici, non resta che verificare quali siano le condizioni cui l'ordinamento giuridico italiano, applicando (o più probabilmente disattendendo) la normativa internazionale, subordina l'esercizio di un effettivo diritto di accesso alle informazioni ed alla giustizia in materia ambientale¹⁵⁵.

5. *Ambiente e religioni nell'ordinamento giuridico italiano: verso nuove forme di tutela giuridica del creato sullo sfondo di un associazionismo ambientalista religiosamente ispirato*

5.1 *Enti religiosi e diritto di accesso alle informazioni ambientali*

Il diritto di accesso alle informazioni ambientali, attecchendosi ad istituto speciale rispetto al generale diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi previsto dagli art. 22 ss. della legge 241/1990, risulta regolato dal vigente D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, che ha attuato la direttiva comunitaria 2003/4/CE di recepimento della Convenzione di Aarhus (art 4)¹⁵⁶. L'art. 3 del D.Lgs. 195/2005 prescrive che «l'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse». Dunque, differentemente da quanto previsto per l'accesso ai documenti amministrativi – per cui la legge 241/1990 richiede la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale – il diritto all'accesso alle informazioni di interesse ambientale può essere esercitato da chiunque

¹⁵⁴ Si rinvia a quanto argomentato *sub* par. 3.

¹⁵⁵ Si esprime per la non conformità del diritto italiano con gli obblighi convenzionali derivanti dalla ratifica della Convenzione di Aarhus, in particolare riferimento alla questione dell'accesso alla giustizia ambientale, ELENA FASOLI, *Associazioni ambientaliste e procedimento amministrativo in Italia alla luce degli obblighi della Convenzione UNECE di Aarhus del 1998*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2012, pp. 331- 353.

¹⁵⁶ La disciplina dell'accesso alle informazioni ambientali è stata introdotta nel nostro ordinamento con l'art. 14 della legge 349/1986 (istitutiva del Ministero dell'Ambiente). La materia è stata successivamente integrata dal D.Lgs. 39/1997, di attuazione della direttiva n. 90/313/CEE, prima di essere rivisitata integralmente dalla direttiva 2003/4/CE di attuazione della Convenzione di Aarhus.

(singoli o associati, persone fisiche o persone giuridiche)¹⁵⁷, a prescindere dall'accertamento dell'interesse sotteso alla richiesta. Inoltre, il D.Lgs. 195/2005, adeguandosi alla portata della direttiva 2003/4/CE, ha inteso estendere l'ambito oggettivo dell'accesso, ricomprendendo nella nozione di informazione ambientale non solo le informazioni sullo stato dell'ambiente, ma anche quelle relative alla salute umana ed alle politiche ambientali¹⁵⁸.

Tale «legittimazione “atitolata” e soggettivamente “indiscriminata”» è «volta a instaurare un regime di integrale pubblicità dell'informativa ambientale che si muove nella duplice direzione della diffusione delle conoscenze (cd. informazione attiva) e dell'accessibilità delle stesse (c.d. informazione passiva)». Ciò avviene «in funzione del supremo interesse alla tutela ambientale»¹⁵⁹, ed il soddisfacimento di questa preminente finalità prevale anche rispetto al possibile rischio di «iniziative strumentali, da parte di soggetti che, attraverso il grimaldello rappresentato dall'”ambiente”, cerchino vieppiù di dilatarne la nozione, allo scopo di acquisire informazioni in settori in realtà non ricompresi in quell'ambito»¹⁶⁰.

Alla luce della normativa vigente, si può quindi concludere a favore della legittimazione attiva degli enti religiosi e degli Uffici diocesani per la Salvaguardia del Creato in ordine all'accesso alle informazioni ambientali. Di conseguenza, tanto gli enti religiosi, quanto gli Uffici per la Salvaguardia del creato, insinuandosi nelle maglie larghe dell'attuale disciplina¹⁶¹, possono controllare lo stato di salute dell'ambiente esercitando il loro diritto all'accesso alle informazioni ambientali¹⁶².

¹⁵⁷ Sembrano quindi trovare ingresso anche gli enti ecclesiastici e gli enti con fine di religione e di culto, a prescindere dalla personificazione. In questo senso sembra far propendere l'art. 2, comma quarto della Convenzione laddove menziona le «associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti» come soggetti titolari del diritto di accesso. Questa interpretazione è ulteriormente confermata dall'art. 2, quinto comma della Convenzione, che fa espresso riferimento, nell'ambito di tali «associazioni, le organizzazioni o gruppi», anche alle organizzazioni non governative.

¹⁵⁸ Cfr. CHIARA MARI, *L'accesso alle informazioni ambientali: specialità o autonomia?*, in *www.giustamm.it*, 2010, nonché VIVIANA FOX, *Il diritto all'informazione ambientale*, in *www.ambientediritto.it*, nonché DONATA BORGONOVO RE, *Informazione ambientale e diritto di accesso*, in AA.VV., *Codice dell'ambiente*, a cura di STEFANO NESPOR-ADA LUCIA DE CESARIS, Giuffrè, Milano, II ed., 2003, p. 1133 ss.

¹⁵⁹ «Affrancata da vincoli, legami e condizioni connessi all'interesse individuale, con conseguente coincidenza formale e sostanziale tra tutela dell'ambiente e tutela dell'informazione ad esso inerente». Così FRANCESCO CARINGELLA, *Manuale di diritto amministrativo*, Dike Giuridica, Barletta, 2014, p. 1044.

¹⁶⁰ Così LUCA DE PAULI, *L'interesse ambientale nel procedimento*, in *Jus*, 2001, p. 349.

¹⁶¹ In materia di accesso alle informazioni ambientali la disciplina interna appare pienamente conforme agli obblighi assunti a livello internazionale con la Convenzione di Aarhus.

¹⁶² Salvo, naturalmente, i casi di esclusione previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 195/2005. Ai sensi dell'art.

Questa possibilità, a ben vedere, segna un passo fondamentale verso una fattiva partecipazione degli enti religiosamente ispirati alla vita della “democrazia ambientale”, costituendo il presupposto per una loro efficace, preventiva e mirata azione di custodia del creato e per un corretto, informato e non arbitrario, esercizio del dovere di denuncia¹⁶³, a difesa del bene comune, dinanzi agli scempi perpetrati¹⁶⁴.

5.2 Enti religiosi e tutela giurisdizionale degli interessi diffusi in materia ambientale. Le possibili soluzioni per il riconoscimento di una loro legittimazione processuale attiva

Affermata la sussistenza di un diritto di accesso alle informazioni ambientali anche per i soggetti religiosamente ispirati, si pone ora il problema di verificare fino a che punto l'ordinamento giuridico italiano consenta agli enti religiosi ed agli Uffici diocesani per la Salvaguardia del creato di offrire

5 del D.Lgs. 195/2005 l'accesso è escluso quando la richiesta sia irragionevole, lacunosa o esorbiti dalla disponibilità dell'amministrazione e quando lo stesso venga a configurare con interessi primari dell'ordinamento, come il diritto alla riservatezza, all'ordine ed alla sicurezza pubblica.

¹⁶³ Pur trattandosi della tutela di un bene culturale e non di ambiente in senso stretto, è emblematico quanto accaduto il 15 agosto 2013 a Terni, dove l'Ufficio per i beni culturali ecclesiastici della Diocesi, insieme alle associazioni ambientaliste Italia Nostra e WWF, ha denunciato al Ministero per i beni culturali, oltre che alla Procura della Repubblica, le distruzioni causate dagli schiamazzi verificatisi in occasione della festa del Partito Democratico del 2012 nel cortile del Duomo in collegamento con la Passeggiata di Terni (orto botanico e *lapidarium* all'aperto, beni vincolati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/2004). Di fronte alla decapitazione di una scultura del '700 e della frantumazione di una lapide marmorea di particolare pregio, l'Ufficio per i beni culturali ecclesiastici della Diocesi ha richiesto la revoca, in via di autotutela, dell'autorizzazione, già accordata, per la celebrazione, nell'anno successivo, della medesima festa. Per ulteriori informazioni si rinvia al seguente *link*: <http://www.umbria24.it/terni-la-diocesi-contro-il-pd-per-la-passeggiata-prima-della-festa-viene-la-tutela-del-parcmlo/201808.ht>.

¹⁶⁴ Gli enti religiosi possono essere colpiti direttamente da un danno ambientale o anche coinvolti nel procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino. Pertanto ad essi, in tali casi, possono applicarsi gli artt. 309-310 del D.Lgs. 152/2006, secondo cui «le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo possono presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, depositandole presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente a norma della parte sesta del decreto» (art. 309, primo comma). Per cui anche gli enti religiosi potrebbero essere legittimati ad agire, secondo i principi generali, per l'annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale (art. 310, primo comma).

un tangibile contributo alla custodia dell'ambiente attraverso un potenziale accesso alla giustizia ambientale.

La disciplina legislativa dettata in materia di accesso alla giustizia ambientale può essere riassunta dal combinato disposto degli artt. 13, primo comma e 18, quinto comma della legge 8 luglio 1986, n. 349¹⁶⁵, secondo cui le associazioni di protezione ambientale – che siano state individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla scorta di una loro diffusione territoriale nazionale (o in almeno cinque regioni) e sulla base del perseguimento di finalità programmatiche di tutela ambientale, della democraticità delle strutture¹⁶⁶ e della continuità e rilevanza dell'attività associativa – possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento degli atti illegittimi.

Il testo normativo crea, ancora oggi, non pochi problemi interpretativi in dottrina e giurisprudenza, divise tra chi, aderendo ad un orientamento più restrittivo, intende radicare la legittimazione processuale attiva solo in capo a siffatte associazioni¹⁶⁷, e chi, al contrario, sostiene che l'art. 13, primo comma abbia solamente introdotto un «ulteriore titolo di legittimazione all'impugnazione dei provvedimenti illegittimi, senza per ciò stesso far venire meno i criteri elaborati dalla giurisprudenza»¹⁶⁸ già prima dell'entrata in vigore della legge 349/1986. In altri termini, si discute se la legittimazione delle associazioni ambientaliste passi da un binario unico (artt. 13 e 18, quinto comma l. 349/1986) o da un sistema a doppio binario¹⁶⁹, in cui, accanto all'impianto delineato dalla legge si affianchi l'accertamento pretorio, condotto caso per caso, sull'esistenza «di un concreto e stabile collegamento dell'associazione con un dato territorio, tale da rendere localizzabile l'interesse esponenziale»¹⁷⁰. Di conseguenza, secondo quest'ultima

¹⁶⁵ L'art. 18, quinto comma non è stato abrogato dal D. Lgs. 152/2006.

¹⁶⁶ La democraticità interna si sostanzierebbe nell'esistenza di un diritto di recesso dall'associazione e nell'elettività delle cariche. Cfr. MICHELE ANIS, *Questioni di «democrazia ambientale»: il ruolo delle associazioni ambientaliste*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 1995, 2, pp. 217-239.

¹⁶⁷ È questo l'orientamento maggioritario in giurisprudenza. Cfr. FRANCESCA ORLINI, *Ancora sulla legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2007, p. 365; VINCENZO MONTANARI, *Sulla legittimatio ad causam delle associazioni ambientaliste periferiche e di comitati spontanei*, in *Giustizia amministrativa*, 2007, p. 678 ss.

¹⁶⁸ Così ELENA FASOLI, *Associazioni ambientaliste e procedimento amministrativo in Italia alla luce degli obblighi della Convenzione UNECE di Aarhus del 1998*, cit., pp. 335-336.

¹⁶⁹ Sulla tesi del doppio binario si rinvia a BENIAMINO CARAVITA, *Diritto dell'ambiente*, II edizione, Il Mulino, Bologna, 2010, nonché AA.VV., *Lezioni di diritto dell'ambiente*, a cura di ROSA ROTA, Aracne, Roma, 2009, in particolare pp. 160-162.

¹⁷⁰ Così Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2151. Cfr. MARCO BROCCA, *Le associazioni*

lettura¹⁷¹, in aggiunta al riconoscimento affidato al Ministro dell'Ambiente opererebbe quello di stampo giurisprudenziale, fondato sulla verifica della coincidenza tra «i fini statutari di una singola associazione con la protezione dell'ambiente della zona oggetto del provvedimento impugnato, unitamente alla non occasionalità dell'obiettivo di tutela ambientale e al grado di stabilità dell'associazione, oltreché alla partecipazione procedimentale alla formazione dell'atto conclusivo»¹⁷².

In effetti, tale indirizzo – nonostante lo sfavore della giurisprudenza del Consiglio di Stato¹⁷³, mosso anche dalla «preoccupazione per un'eccessiva proliferazione di ricorsi da parte delle numerose articolazioni locali delle associazioni ambientaliste»¹⁷⁴ – sembrerebbe essere sostenuto da una serie di ragioni.

In primo luogo, non va sottaciuto che la graniticità del prevalente orientamento del Consiglio di Stato si stia man mano scalfendo di fronte a sempre meno episodiche pronunce dirette ad abbracciare la tesi del doppio binario di legittimazione processuale¹⁷⁵.

Un ulteriore rilievo deriva dalla circostanza che l'interpretazione maggioritaria accolta dalla giurisprudenza non tiene adeguatamente in conto che la legge 349/1986 vada interpretata alla luce del mutato quadro costituzionale.

ambientaliste al cospetto del Giudice amministrativo: questioni di legittimazione processuale, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 3-4, 2005, pp. 573-580.

¹⁷¹ Prevalente in dottrina, ma minoritaria in giurisprudenza.

¹⁷² Riassume in questi termini i criteri elaborati dalla giurisprudenza *ante legem* 349/1986 ELENA FASOLI, *Associazioni ambientaliste e procedimento amministrativo in Italia alla luce degli obblighi della Convenzione UNECE di Aarhus del 1998*, cit., p. 336. Cfr. inoltre ANGELO MAESTRONI, *Associazioni ambientali e interessi diffusi*, in AA.VV., *Codice dell'ambiente*, a cura di STEFANO NESPOR-ADA LUCIA DE CESARIS, cit., p. 494 ss.

¹⁷³ Il Consiglio di Stato aderisce alla tesi del binario unico, ed, anche di recente, ha negato il riconoscimento della legittimazione processuale in capo alle articolazioni territoriali delle associazioni nazionali. Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1382. La sentenza è consultabile sulla *Rivista Giustizia Amministrativa*, 1, 2011, p. 450.

¹⁷⁴ FRANCESCO GAROFOLI, *Manuale di diritto amministrativo*, cit., p. 1893.

¹⁷⁵ In particolare si cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 4 settembre 2012, n. 2220, secondo cui «il potere ministeriale di effettuare l'accertamento dell'effettivo grado di rappresentatività del soggetto collettivo che opera per la difesa degli interessi ambientali non preclude la possibilità che la verifica della sussistenza della legittimazione processuale abbia luogo, caso per caso, ad opera del giudice amministrativo o di quello ordinario ai fini risarcitori, sulla scorta di indici di rappresentatività di matrice pretoria, ai quali viene condizionata in concreto l'azionabilità degli interessi collettivi, in assenza di una disciplina positiva *ad hoc*». Cfr. FRANCESCO CARINGELLA, *Manuale di diritto amministrativo*, cit., p. 34. Nello stesso senso cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 aprile 2013, n. 2095, in cui la legittimazione processuale attiva è però subordinata ad uno specifico e concreto pregiudizio subito. Cfr. AA.VV., *Coordinate ermeneutiche di diritto amministrativo*, a cura di MAURIZIO SANTISE, Giappichelli, Torino, 2014, p. 349.

Infatti, nell'ambito della radicale modifica del Titolo V della Costituzione, assume valore pregnante il principio di sussidiarietà¹⁷⁶, che lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni sono tenuti a rispettare favorendo l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale (art. 118, ultimo comma Cost.). La rilevanza costituzionale attribuita al principio di sussidiarietà, nella sua dimensione verticale ma soprattutto orizzontale, non sembra dunque giustificare un atteggiamento di tale rigore nei confronti di quelle associazioni di cittadini che perseguono, sul piano collettivo, una finalità premiale, quale la tutela dell'ambiente¹⁷⁷. Pertanto, adottare la tesi del binario unico, finirebbe con il depotenziare quelle associazioni a carattere locale, che, in ossequio a detto principio di sussidiarietà, risulterebbero, al contrario, proprio le effettive titolari degli interessi ambientali lesi¹⁷⁸.

Inoltre, la dottrina segnala che attribuire portata esclusiva al riconoscimento ministeriale della legittimazione, porterebbe con sé il rischio di una violazione di quelle disposizioni costituzionali poste a garanzia, in presenza di un interesse legittimo, del diritto di difesa e del diritto di ricorrere in giudizio (artt. 24, 103 e 113 Cost.), diritto senz'altro esercitabile anche a livello collettivo (art. 2 Cost.)¹⁷⁹.

¹⁷⁶ Sull'importanza del principio di sussidiarietà nel diritto ambientale cfr. RENATO ROLLI, *Le "variabili" nella disciplina ambientale*, cit., p. 69.

¹⁷⁷ Sull'ambiente come bene da tutelare si rinvia a GIUSEPPE PERICU, *s.v. Ambiente (tutela dell') nel diritto amministrativo*, in *Digesto IV, discipline pubblicistiche*, Torino, 1994, p.189 ss; STEFANO GRASSI, *s.v. Tutela dell'ambiente (dir. amm.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali I, Milano, 2007, p. 1114 ss; FRANCESCO FONDERICO, *s.v. Ambiente (tutela dell')*, in *Treccani giuridica*, Roma, 2008, p. 1 ss.; MARIO MONTINI, *Profili di diritto internazionale*, in AA.Vv., *Trattato di diritto dell'ambiente*, a cura di PAOLO DELL'ANNO-EUGENIO PICOZZA, I, Padova, 2012, p. 9 ss. Sia consentito infine un rinvio a MASSIMO SEVERO GIANNINI, *Difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1971, p. 1122, il quale osserva: «mentre in precedenti periodi c'è stato un equilibrio tra il fatto creativo e il fatto distruttivo dell'uomo, oppure con altro ordine di concetti, l'uomo come creatore ha prevalso sull'uomo distruttore, oggi questo equilibrio si è rotto e prevale l'elemento negativo: le forze distruttive sono maggiori delle forze costruttive».

¹⁷⁸ Difatti, in tal modo, resterebbero «sforniti di possibilità di tutela anche quegli interessi diffusi condensatisi quali interessi collettivi in associazioni a carattere locale, zonale o regionale, le quali, il più delle volte son proprio quelle che hanno maggiormente a cuore le sorti del territorio, delle acque e degli altri beni ambientali esistenti nella zona in cui sono presenti». Così LUCIO FRANCARIO, *Danni ambientali e tutela civile*, Jovene, Napoli, 1990, pp. 268-269. Cfr. inoltre ANTONIO D'ATENA, *Costituzione e principio di sussidiarietà: tra valori e regole*, in *Quaderni costituzionali*, 21, 2001, pp. 13-34; ID., *La sussidiarietà: tra valori e regole*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 2004, pp. 69-71.

¹⁷⁹ Anzi, la difesa degli interessi diffusi, quali sono appunto gli interessi ambientali, lungi dal poter essere efficacemente attuata a livello individuale, richiede, per una sua effettività, una dimensione necessariamente collettiva. Per la riconducibilità degli interessi ambientali a quelli diffusi si rinvia, su tutti, a VITTORIO DENTI, *Interessi diffusi*, in *Novissimo digesto italiano*, Appendice, IV, Utet, Torino,

Infine, la contestata interpretazione degli artt. 13 e 18, quinto comma della l. 349/1986 sembra porsi anche in contrasto con l'art. 9 della Convenzione di Aarhus, la quale, al fine di stabilire i requisiti base di accesso alla giustizia ambientale, richiede semplicemente la sussistenza di un «interesse sufficiente». Di conseguenza, anche alla luce delle numerose sentenze della Corte di Giustizia¹⁸⁰, la normativa italiana in materia manifesta, così come interpretata, tutta la sua inadeguatezza. Occorrerebbe quindi interpretare le disposizioni in esame ricavandone una disciplina conforme agli obblighi assunti a livello internazionale dallo Stato italiano, o quantomeno allineata all'interpretazione proposta dalla Corte.

Pertanto, si auspica che questo orientamento, maggiormente confacente ad una piena valorizzazione dei principi costituzionali ed internazionali, trovi, al più presto, ampio seguito in quella giurisprudenza ancora arroccata sulla posizione tradizionale. Qualora ciò avvenisse parrebbe potersi rinvenire uno spazio per il riconoscimento di un'astratta legittimazione processuale in capo agli enti religiosi esercenti una complementare attività di tutela dell'ambiente ed alla Diocesi rappresentata dagli Uffici per la salvaguardia del creato. A tali soggetti infatti non dovrebbe essere precluso, a monte, l'accesso ai giudizi per danno ambientale ed ai ricorsi in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento degli atti illegittimi, giacché, secondo l'opinione sostenuta, dovrebbe essere il giudice a valutare, di volta in volta, la richiesta di accesso alla giustizia, verificando se la legittimazione processuale astratta vantata dai soggetti religiosamente ispirati, possa tradursi, sulla scorta dell'indagine sulla sussistenza degli indici pretori, in una legittimazione concreta alla tutela degli interessi diffusi in materia ambientale.

L'importanza di una tale apertura pare ancora più evidente in riferimento all'incapacità dello Stato e degli enti locali di gestire le situazioni di crisi ambientale, ed in considerazione della necessità di un supporto delle associazioni ambientaliste, le quali, sono spesso ostacolate nel tentativo di apprestare un'adeguata tutela dell'ambiente naturale¹⁸¹. Pertanto, lungi dal temere

1983, pp. 305-313; LIVIA DI COLA, *La tutela dell'ambiente*, in AA.VV., *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, a cura di LUCIO LANFRANCHI, Giappichelli, Torino, 2003; PIERLUIGI ONORATO, *Tutela giudiziaria dell'ambiente e associazioni ambientaliste*, in *Questione Giustizia*, 2005, 3, pp. 537-552; ALDO TRAVI, *Lezioni di giustizia amministrativa*, VI edizione, Giappichelli, Torino, 2005.

¹⁸⁰ In particolare cfr. Corte di Giustizia, Sez. II, 15 ottobre 2009, C-263/08. Sul tema si rinvia a FRANCESCO GOISIS, *Legittimazione al ricorso delle associazioni ambientali ed obblighi discendenti dalla Convenzione di Aarhus e dall'ordinamento dell'Unione Europea*, in *Il diritto processuale amministrativo*, 1-2012, p. 101 ss.

¹⁸¹ Come dimostra quanto avvenuto nei recenti disastri ecologici in Terra dei Fuochi ed a Taranto per l'ILVA.

un'eccessiva proliferazione di ricorsi, l'allargamento dei soggetti legittimati ad accedere alla giustizia ambientale potrebbe diventare lo strumento per un più efficace assolvimento della primaria finalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente. In questa luce, il coinvolgimento di soggetti religiosamente ispirati alla risoluzione della crisi ecologica costituirebbe la felice espressione di una piena valorizzazione di quel principio di sussidiarietà orizzontale che investe i corpi associati nello svolgimento di attività di interesse generale, qual è appunto la custodia del creato. Riconoscere anche agli enti religiosi un'astratta legittimazione processuale attiva consentirebbe agli stessi di offrire, insieme alle altre forze sociali, un evidente contributo ed una piena collaborazione per la fattiva realizzazione del bene comune¹⁸², arricchendo la democrazia ambientale italiana di un'immensa potenzialità espansiva, ancora inespressa.

Tuttavia, in attesa che il tanto invocato processo di mutamento d'indirizzo della giurisprudenza compia la sua maturazione, è possibile rinvenire una soluzione alternativa, immediatamente realizzabile.

In effetti, il vigente ordinamento giuridico, anche così come interpretato dalla giurisprudenza prevalente, non impedisce alle confessioni religiose di poter aspirare al riconoscimento di una legittimazione processuale attiva in materia ambientale, già sulla base di quanto previsto dalla legge 349/1986. Ciò, infatti, potrebbe avvenire attraverso la costituzione, da parte degli enti dotati della rappresentatività nazionale della confessione religiosa, di un'associazione ambientalista che rispetti i requisiti imposti dall'art. 13 della l. 349/1986. In questa direzione, la CEI, ad esempio, potrebbe muovere un passo decisivo attraverso l'erezione di un'associazione ambientalista di ispirazione cattolica¹⁸³, la quale, in ossequio ai criteri previsti dalla legge, avrebbe pieno accesso alla giustizia ambientale¹⁸⁴.

¹⁸² Tra le forze sociali protagoniste nell'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale vi sono senz'altro anche le confessioni religiose. Cfr. FABIO BALSAMO, *La Chiesa della Terra dei fuochi contro le ecomafie*, cit., pp. 354-355.

¹⁸³ Qualcosa di analogo è stato realizzato dalla Conferenza Episcopale Austriaca nel 1994, con la costituzione di un movimento eco-sociale, chiamato a coordinare le iniziative ecclesiali a favore dell'ambiente. Si consulti al riguardo il Documento finale della Conferenza su "La spiritualità della creazione e le politiche ambientali", tenutasi a Bad Honnef dal 4 al 7 maggio 2000. Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA-UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO, *Atti IV Consultazione delle Conferenze Episcopali Europee sulla responsabilità per il creato*, in *Notiziario*, n. 4 - dicembre 2002, p. 225 ss. Lo stesso discorso potrebbe riguardare chiaramente anche le altre confessioni religiose, tra cui in particolare l'Islam. Per i movimenti ambientalisti di matrice islamica si rinvia a MARIA ROSARIA PICCINNI, *La tutela dell'ambiente nel diritto delle religioni* cit., pp. 218-236.

¹⁸⁴ In questo senso un ulteriore stimolo potrebbe derivare dalla prossima pubblicazione dell'Enciclica "verde" a cui sta lavorando il Santo Padre Francesco, e rispetto alle quale vanno riposte

Si aprirebbe così, a tutti gli effetti, la strada per una reale discesa in campo, accanto alle tradizionali associazioni ambientaliste, di un associazionismo ambientale religiosamente ispirato¹⁸⁵, finalmente impegnato, nel concreto, in una tangibile azione di custodia del creato.

notevoli aspettative. Cfr. FRANCESCO, *Un uragano di speranza. Ai partecipanti all'incontro mondiale dei movimenti popolari*, in *Il Regno-Documenti*, n. 19/2014, p. 601 ss.

¹⁸⁵ La peculiarità di un associazionismo ambientalista di ispirazione religiosa emerge anche dalle parole di Papa Francesco, secondo cui nell'azione di custodia del creato la Chiesa, per non sembrare ad una delle tante altre organizzazioni non governative, deve sempre e comunque «confessare Cristo». Cfr. l'Omelia del 14 marzo 2013 in occasione della Messa con i Cardinali nella Cappella Sistina. Il testo dell'Omelia è consultabile al sito www.vatican.va